SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 ottobre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. **144**.

Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per il rafforzamento degli uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che, in forza dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, debbono essere svolte dal 30 settembre al 31 ottobre, in attesa della piena operatività della piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti in tema di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum *e disposizioni in materia di piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni*

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di *referendum* presentate successivamente al termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, e, in ogni caso, nelle more della piena operatività della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attestata ai sensi del comma 344 di cui al medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'Ufficio centrale per il *referendum*, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, anche appartenente all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F4 a F6, nel numero massimo di 28 unità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6 ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area Assistenti già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F1 a F3.

3. Ai fini di cui al comma 2, su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nell'amministrazione

5. Per le finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione, anche se distaccato, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum*, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Piattaforma referendum *on line*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 342 è inserito il seguente: «342-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma di cui al comma 341 è attribuita al Ministero della Giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo di cui al comma 341 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.»;

b) al comma 344, dopo le parole: «comma 341,» sono aggiunte le seguenti: «attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia,».

2. Il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 341 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la società provvede, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

23G00157

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. **145**.

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport, nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della difesa, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 1.

Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

Art. 2.

Campagna reddituale

1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.

Art. 3.

Anticipo rinnovo contratti pubblici

1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

Art. 4.

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Art. 5.

Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

b) al comma 10:

1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»;

d) al comma 12, dopo le parole: «al comma 10» è inserito il seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo

previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera *q)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, è abrogato.

4. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

5. Per il solo anno 2024 è istituito un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Art. 7.

Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole «precedente bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «mese precedente» e la parola «quadrimestre» è sostituita dalla seguente «bimestre».

Art. 8.

*Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-*bis *del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50*

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «10 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2024»;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole «20 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Capo II

MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 9.

Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 841 è sostituito dal seguente: «841. In attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023;

b) al comma 842, le parole: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032» sono sostituite dalle seguenti: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030»;

c) il comma 843 è sostituito dal seguente: «843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio.».

d) i commi 844 e 845 sono abrogati.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *f)*, dell'articolo 75, le parole: «, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, dell'articolo 75 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Nelle quote di cui al comma 1, lettera *g)*, non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera *f)* utilizzati come combustibili per riscaldamento».

c) al comma 4-*bis* dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro»;

d) al comma 4-*ter* dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «688,71 milioni di euro».

4. Le disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di euro per il 2023, 49,061 milioni nel 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

8. Nell'anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui all'articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, può essere destinato, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale.

10. Alla regione Molise è assegnato per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.

11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Art. 10.

Trasporto pubblico locale

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste.

2. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Capo III

MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E IN MATERIA DI SPORT

Art. 11.

Edilizia universitaria

1. Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*ter*, e dell'articolo 1-*bis*, della legge 14 novembre 2000, n. 338. con una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le procedure amministrative relative agli interventi di cui al comma 1, già concluse, ovvero ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché i connessi pagamenti, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettua il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili, da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12.

Anticipo investimenti FS

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Art. 13.

Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese

1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Art. 14.

*Rifinanziamento Fondo di cui articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108*

1. Il Fondo di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Art. 15.

Anticipo difesa

1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è rifinanziata di 326 milioni di euro per l'esercizio 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Art. 16.

Misure in materia di sport

1. Per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, di cui all'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è disposto un contributo di euro 8 milioni per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana. Per le finalità di cui al presente comma il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'aggiornamento dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal primo periodo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo IV

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA

Art. 17.

Fondo nazionale delle politiche sociali

1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Art. 18.

Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico

1. La disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità *una tantum* pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 19.

Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

1. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo le parole «31 ottobre 2023» sono sostituite da «30 novembre 2023»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa.»;

c) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge. 28 marzo 2019, n. 26, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023».

Art. 20.

Misure per le scuole dell'infanzia paritarie

1. Il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato per l'anno 2023 di euro 50 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Art. 21.

Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina

1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'in-

terno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

b) le parole «nel limite massimo di euro 37.259.690» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024».

3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.

4. I criteri e le modalità di concessione del contribuito di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.

6. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-*bis*, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «, per la metà,» e «, per l'altra metà,» sono soppresse;

b) dopo le parole «in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza» sono inserite le seguenti: «e ad interventi assistenziali straordinari».

7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023.

8. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600, dopo le parole «corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti «e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

9. Al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023.

10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024».

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7, 9 pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il 2024 si provvede:

a) quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche di cui alla lettera *b)* del comma 2;

b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.

Art. 22.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. All'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;

c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati in ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, punti *b)* e *c)* del DPCM 1° giugno 2022, concernente l'Istituzione della medesima ANA;

d) all'ISTAT.»

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3.»

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

2. Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

3. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera *a)* è abrogata.

4. Il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 7.

5. Per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

6. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera *q)*, sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033, 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033, 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;

c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter*, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera *c)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003;

o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

q) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

8. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Allegato 1
Articolo 23, comma 7, lettera a)

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

Stato di previsione MISSIONE/programma	2023
Ministero dell'economia e delle finanze	
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.000
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	1.000
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	1.020
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	20
1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (12)	1.000
23. Fondi da ripartire (33)	920
23.1 Fondi da assegnare (1)	340
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	580
21. Debito pubblico (34)	187,8
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	187,8
Ministero della giustizia	
1. Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6)	7,0
1.4 Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (6)	7,0
TOTALE	3.134,8

Allegato 2
(articolo 23, comma 8)

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2023	2024	2025
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	227.600	143.000	116.814
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	538.420	456.468	435.554
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	2023	2024	2025
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	282.600	185.000	152.814
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	593.431	498.468	471.554
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

23G00158

DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2023, n. **146**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 109, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed in particolare gli articoli 53, 54, 55, 55-*bis* e 59;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della cultura, della difesa e dell'economia e finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di beni

1. Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, i beni individuati nell'allegato *A)* al presente decreto.

2. La Regione è autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 53, 54 e 55 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.

4. Il trasferimento previsto dal presente decreto non modifica il regime di tutela al quale i beni sono sottoposti ai sensi della legislazione vigente in materia di beni culturali e paesaggistici.

Art. 2.

Operazioni di consegna

1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione i beni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il verbale di consegna dei beni è sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore della Regione.

3. In caso di ulteriore trasferimento dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna è sottoscritto dalla Regione, dal Comune o da altro ente pubblico e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore del Comune o di altro ente pubblico. Nell'ipotesi in cui è necessaria l'autorizzazione del competente Ufficio statale in materia di beni culturali, prevista dall'articolo 55 del decreto legislativo

n. 42/2004, nel verbale di consegna sono riportate le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione, le stesse sono trascritte nei registri immobiliari su richiesta del soprintendente e il verbale di consegna è comunicato al soprintendente, in attuazione di quanto rispettivamente stabilito dagli articoli 55 bis e 59 del medesimo decreto legislativo.

4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune o di altro ente pubblico.

Art. 3.

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento in proprietà dei beni di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del relativo verbale di consegna.

2. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, subentrano nella proprietà, nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad essi competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.

Art. 4.

Conservazione e fruizione

1. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, si impegnano ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attività strumentali al raggiungimento di finalità di interesse pubblico.

Art. 5.

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTO, *il Guardasigilli: Nordio*

Allegato A) (previsto dall'art. 1, comma 1)

Elenco dei beni ricadenti nel patrimonio disponibile dello Stato e nel demanio storico artistico in gestione all'Agenzia del demanio - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia:

N.ZIONE_PROG	N.ZIONE_BENI	PRATICA SD REGIONE	SCHEDE PATRIMONIALI AGENZIA DEM.	CESPITI AGENZIA DEM	ID. Infrastr. Militari	C.A.	C.C.	Denominazione infrastruttura
1	5	656	UDBP074	UD1015		Ampezzo		Col di Ul (fm32)
2	6	656	UDBP075	UD1016		Ampezzo		Col di Ul (fm 49)
3	23	679	UDB1035	UD0304		Chiopris-Viscone	Chiopris	Beni immobili statali
4	24	660	UDB1264	UD1105001 UD1105002	7385	Chiusaforte		Ex palazzina alloggi demaniali
5	26	665	UDB0262			Cividale del Friuli		Caserma Francescatto (quota parte)
6	33	644	UDBP097	UD1047	7757	Pontebba	/	Ex sbarr. Dif. "San Rocco" Pontebba
7	50	640	GOB0074	GO0302002 GO0302003 GO0302004 GO0302005 GO0302006 GO0302007 GO0302008 GO0302009 GO0302010 GO0302011 GO0302012 GO0302013 GO0302014 GO0302015 GO0302016 GO0302017 GO0302018 GO0302019 GO0302020 GO0302021 GO0302022 GO0302023 GO0302024 GO0302025		Gradisca d'Isonzo	Gradisca d'Isonzo	Caserma Toti Bergamas
8	52	640	GOD0005	GO0539001		Gradisca d'Isonzo	Gradisca d'Isonzo	Castello

9	65	667	UDBP108	UD1057		Malborghetto - Valbruna	Ugovizza	Ex Sbarramento Difensivo "Valbruna"
10	67	681	PNB0052	PN0025001 PN0025002 PN0025003 PN0025004 PN0025005 PN0025006 PN0025007 PN0025008 PN0025009 PN0025010 PN0025011 PN0025012 PN0025013 PN0025014 PN0025015 PN0025016 PN0025017 PN0025018 PN0025019 PN0025020 PN0025021 PN0025022 PN0025023 PN0025024 PN0025025 PN0025026 PN0025027 PN0025028 PN0025029 PN0025030 PN0025031 PN0025032 PN0025033 PN0025034 PN0025035 PN0025036 PN0025037 PN0025045 PN0025046		Maniago		Area Condominio Baldassarre
11	75	689	UDD0001	UD0421011 UD0421012 UD0421017 UD0421018 UD0421019 UD0421020 UD0421021 UD0421022 UD0421023 UD0421024 UD0421		Osoppo	/	Parco del Rivellino

12	101	671	UDD0043	UD1128	7418	Sedegliano	/	Ex forte "Sedegliano"
13	104	686	UDB1174	UD0868	/	Sutrio	/	Fortificazioni
14	121	684	UDB0485	/	7280	Tarvisio	Camporosso in Val Canale	Ex polveriera
15	122	684	UDB0216	UD0453		Tarvisio	Camporosso in Valcanale	Scuola dell'infanzia
16	123	684	UDBP113	UD1060		Tarvisio	Fusine in Valromana	Fortino - Fusine in Valromana fm 8 (prossimità confine di Stato)
17	124/ 126	684/ 646	UDBP078	UD1020002 UD1020	7813	Tarvisio	Fusine in Valromana	Area demaniale di Monte Forno (fm 4) fortini
18	128	673	UDBP079	UD1022001 UD1021	7398	Tolmezzo		Ex POL. T.S.N.
19	129	674	UDB0585	UD131001 UD131002 UD131003 UD131004 UD131005 UD131006 UD131007 UD131008 UD131009 UD131010 UD131011 UD131012 UD131013 UD131014 UD131015 UD131016 UD131017 UD131018 UD131019 UD131020		Tolmezzo		Caserma Cantore
20	161	684	UDB0537- UDB0389	UD0758001 UD0758002 UD0758003 UD0758004 UD0758005 UD0962		Tarvisio	Coccau	Valico doganale
21	164	696	PNB0008	PN0108001		Pordenone		Via Roveredo
22	168	697	UDD0045	UD1169		Ampezzo	/	Fortino Avinal
23	169	697	UDD0045	UD1169		Ampezzo	/	Fortino Cjastielat
24	170	697	UDD0045	UD1169		Ampezzo	/	Fortino Cretis

25	172	689	UDD0001	UD0421011 UD0421012 UD0421017 UD0421018 UD0421019 UD0421020 UD0421021 UD0421022 UD0421023 UD0421024 UD0421		Osoppo		Forte di Osoppo
26	176	721	PNB0265	PN0240		San Martino al Tagliamento	/	Postazioni di artiglieria

1) **BENE "COL DI UL (fm 32)", #05**

Bene ubicato in Comune di Ampezzo

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
32	300	PRATO	3	310	0,19	0,16

Intestato a:

PATRIMONIO DELLO STATO con sede in ROMA (C.F. 80207790587)

2) BENE “COL DI UL (f.m. 49)”, #06

Bene ubicato in Comune di Ampezzo

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
49	301	PRATO	5	350	0,07	0,05

Intestato a:

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO DIFESA ESERCITO con sede in ROMA (C.F. 80411120589)

3) ” BENI IMMOBILI STATALI”, #23

Bene ubicato in Comune di Chiopris-Viscone

Catasto Terreni: Comune Censuario di Chiopris (Sezione A)

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
5	304/2	SEMINATIVI	5	685	1,77	2,12

Intestato a:

STATO ITALIANO con sede in ROMA, Proprietà per ½

Tavolare

Ufficio tavolare di	Comune censuario	Partita tavolare web	Corpo tavolare	pp.cc.nn.	sub
Gradisca d'Isonzo	CHIOPRIS	289	1	304/2 arativo (omiss)	/

Proprietario:

QUOTA: 1/2

STATO ITALIANO, con sede a ROMA (RM) - C.F. 80193210582

4) BENE "EX PALAZZINA ALLOGGI DEMANIALI", #24

Bene ubicato in Comune di Chiusaforte

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
61	192	ENTE URBANO	/	3.020	/	/
61	218	SOPPRESSO	/	/	/	/

Catasto Fabbricati:

Fm	Mapp	Sub	indirizzo	Categ.	Cl.	Consist.	Superfice. cat. (mq)	Rendita (€)
61	192	1	VIA CAMPOLARO piano: S1-T;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 94 m² Tot escluse aree scoperte: 92 m²	265,59
61	192	2	VIA CAMPOLARO piano: S1-T;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 94 m² Tot escluse aree scoperte: 92 m²	265,59
61	192	3	VIA CAMPOLARO piano: S1-1;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 101 m² Tot escluse aree scoperte: 98 m²	265,59
61	192	4	VIA CAMPOLARO piano: S1-1;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 100 m² Tot escluse aree scoperte: 97 m²	265,59
61	192	5	VIA CAMPOLARO piano: S1-2;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 97 m² Tot escluse aree scoperte: 95 m²	265,59
61	192	6	VIA CAMPOLARO piano: S1-2;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 100 m² Tot escluse aree scoperte: 97 m²	265,59
61	192	7	VIA CAMPOLARO piano: S1-3;	A/2	3	7,5 vani	Totale: 155 m² Tot escluse aree scoperte: 151 m²	362,17

61	192	8	VIA CAMPOLARO piano: S1-T;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 95 m² Tot escluse aree scoperte: 93 m²	265,59
61	192	9	VIA CAMPOLARO piano: S1-T;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 96 m² Tot escluse aree scoperte: 94 m²	265,59
61	192	10	VIA CAMPOLARO piano: S1-1;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 100 m² Tot escluse aree scoperte: 97 m²	265,59
61	192	11	VIA CAMPOLARO piano: S1-1;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 99 m² Tot escluse aree scoperte: 96 m²	265,59
61	192	12	VIA CAMPOLARO piano: S1-2;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 101 m² Tot escluse aree scoperte: 97 m²	265,59
61	192	13	VIA CAMPOLARO piano: S1-2;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 100 m² Tot escluse aree scoperte: 97 m²	265,59
61	192	14	VIA CAMPOLARO piano: S1-3;	A/2	3	6,5 vani	Totale: 125 m² Tot escluse aree scoperte: 121 m²	313,88
61	192	15	VIA CAMPOLARO piano: S1-3;	A/2	3	6,5 vani	Totale: 114 m² Tot escluse aree scoperte: 110 m²	313,88
61	218	1	VIA CAMPOLARO piano: S1-T;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 95 m² Tot escluse aree scoperte: 94 m²	265,59
61	218	2	VIA CAMPOLARO piano: S1-T;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 94 m² Tot escluse aree scoperte: 92 m²	265,59
61	218	3	VIA CAMPOLARO piano: S1-1;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 98 m² Tot escluse aree scoperte: 97 m²	265,59
61	218	4	VIA CAMPOLARO piano: S1-1;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 100 m²	265,59

							Tot escluse aree scoperte: 97 m²	
61	218	5	VIA CAMPOLARO piano: S1-2;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 98 m² Tot escluse aree scoperte: 97 m²	265,59
61	218	6	VIA CAMPOLARO piano: S1-2;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 99 m² Tot escluse aree scoperte: 95 m²	265,59
61	218	7	VIA CAMPOLARO piano: S1-3;	A/2	3	7,5 vani	Totale: 153 m² Tot escluse aree scoperte: 150 m²	362,17
61	218	8	VIA CAMPOLARO piano: S1-T;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 94 m² Tot escluse aree scoperte: 93 m²	265,59
61	218	9	VIA CAMPOLARO piano: S1-T;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 96 m² Tot escluse aree scoperte: 94 m²	265,59
61	218	10	VIA CAMPOLARO piano: S1-1;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 99 m² Tot escluse aree scoperte: 98 m²	265,59
61	218	11	VIA CAMPOLARO piano: S1-1;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 101 m² Tot escluse aree scoperte: 99 m²	265,59
61	218	12	VIA CAMPOLARO piano: S1-2;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 101 m² Tot escluse aree scoperte: 98 m²	265,59
61	218	13	VIA CAMPOLARO piano: S1-2;	A/2	3	5,5 vani	Totale: 101 m² Tot escluse aree scoperte: 98 m²	265,59
61	218	14	VIA CAMPOLARO piano: S1-3;	A/2	3	6,5 vani	Totale: 126 m² Tot escluse aree scoperte: 123 m²	313,88
61	218	15	VIA CAMPOLARO piano: S1-3;	A/2	3	6,5 vani	Totale: 113 m² Tot escluse aree scoperte: 110 m²	313,88

Intestati a:

PATRIMONIO DELLO STATO - STATO ITALIANO con sede in ROMA (C.F. 97905320582)

5) BENE "CASERMA FRANCESCATTO (QUOTA A PARTE)", #26

Bene ubicato in Comune di Cividale del Friuli

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
15	91	INCOLT PROD	2	2.060	0,74	0,11
15	765	AREA	/	540	/	/
15	766	AREA	/	50	/	/
15	768	AREA	/	300	/	/
15	769	INCOLT PROD	2	100	0,04	0,01
		Superficie totale		3.050		

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO con sede in ROMA (C.F. 97905320582)

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
15	1134	ENTE URBANO	/	47.032	/	/
15	1135	ENTE URBANO	/	816	/	/
15	1136	ENTE URBANO	/	1030	**Annotazioni**: di immobile: sr	
15	1139	ENTE URBANO	/	10	**Annotazioni**: di immobile: sr	
15	1140	ENTE URBANO	/	11	**Annotazioni**: di immobile: sr	
15	1141	ENTE URBANO	/	7	/	/
15	1143	ENTE URBANO	/	1774	**Annotazioni**: di immobile: sr	
15	1144	ENTE URBANO	/	2034	**Annotazioni**: di immobile: sr	
15	1145	ENTE URBANO	/	157	**Annotazioni**: di immobile: sr	
15	1146	ENTE URBANO	/	1798	**Annotazioni**: di immobile: sr	
15	1147	ENTE URBANO	/	874	**Annotazioni**: di immobile: sr	
15	1148	ENTE URBANO	/	183	**Annotazioni**: di immobile: sr	
15	1149	ENTE URBANO	/	82	**Annotazioni**: di immobile: sr	
15	1150	ENTE URBANO	/	80	**Annotazioni**: di immobile: sr	
15	1151	ENTE URBANO	/	85	**Annotazioni**: di immobile: sr	
15	1152	ENTE URBANO	/	806	**Annotazioni**: di immobile: sr	
15	1153	ENTE URBANO	/	74	/	/
15	1154	ENTE URBANO	/	77	**Annotazioni**: di immobile: sr	

15	1155	ENTE URBANO	/	484	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1156	ENTE URBANO	/	623	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1157	ENTE URBANO	/	609	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1158	ENTE URBANO	/	972	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1159	ENTE URBANO	/	24	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1160	ENTE URBANO	/	214	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1161	ENTE URBANO	/	886	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1162	ENTE URBANO	/	667	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1163	ENTE URBANO	/	1378	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1164	ENTE URBANO	/	83	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1165	ENTE URBANO	/	67	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1166	ENTE URBANO	/	8	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1167	ENTE URBANO	/	11	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1168	ENTE URBANO	/	44	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1169	ENTE URBANO	/	30	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1170	ENTE URBANO	/	25	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1171	ENTE URBANO	/	25	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1172	ENTE URBANO	/	25	**Annotazioni**: di immobile: sr
15	1173	ENTE URBANO	/	25	**Annotazioni**: di immobile: sr
		Superficie totale		63.130	

Catasto Fabbricati:

Sez Urb	Fm	Mapp	Sub	indirizzo	Categ.	Cl.	Consist.	Superfice. cat. (mq)	Rendita (€)
/	15	1134	/	VIA UDINE, SNC Piano T	Bene comune non censibile				
/	15	1135	/	VIA UDINE, SNC Piano T	F/1	/	816 m²	/	/
/	15	1136	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	D/7	/	/	/	1.879,20
/	15	1139	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/2	1	9 m²	Totale: 10 m²	19,99
/	15	1140	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/2	1	8 m²	Totale: 11 m²	17,77
/	15	1141	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/2	1	6 m²	Totale: 9 m²	13,32
/	15	1143	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T-1-2-3	B/1	1	29.600 m³	Totale: 5.643 m²	21.401,98
/	15	1144	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	D/8		/	/	8.116,00
/	15	1145	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	E/7	/	/	/	1.090,20
/	15	1146	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T-1-2-3	B/1	1	30.620 m³	Totale: 6.142 m²	22.139,48

/	15	1147	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	D/7	/	/	/	3.132,00
/	15	1148	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T-1	D/8	/	/	/	1.835,00
/	15	1149	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/7	1	97 m²	Totale: 88 m²	105,20
/	15	1150	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/7	1	96 m²	Totale: 87 m²	104,12
/	15	1151	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/7	1	97 m²	Totale: 87 m²	105,20
/	15	1152	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	D/7	/	/	/	1.461,60
/	15	1153	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/7	1	70 m²	Totale: 71 m²	75,92
/	15	1154	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/2	1	57 m²	Totale: 72 m²	126,58
/	15	1155	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	D/7	/	/	/	878,40
/	15	1156	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	D/6	/	/	/	3.010,00
/	15	1157	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	D/7	/	/	/	2.084,40
/	15	1158	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	D/7	/	/	/	3.452,40
/	15	1159	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/2	1	20 m²	Totale: 25 m²	44,42
/	15	1160	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/2	1	158 m²	Totale: 207 m²	350,88
/	15	1161	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	D/7	/	/	/	2.822,40
/	15	1162	1	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/2	1	112 m²	Totale: 138 m²	248,73
			2	VIA UDINE, n. 5 Piano T	D/3	/	/	/	1.752,80
			3	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/2	1	166 m²	Totale: 205 m²	368,65
/	15	1163	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	D/7	/	/	/	4.489,20
/	15	1164	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/2	1	64 m²	Totale: 86 m²	142,13
/	15	1165	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/7	1	58 m²	Totale: 65 m²	62,90
/	15	1166	/	VIA UDINE, SNC Piano T	C/7	1	5 m²	Totale: 8 m²	5,42
/	15	1167	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/7	1	11 m²	Totale: 12 m²	11,93

/	15	1168	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/2	1	37 m²	Totale: 43 m²	82,17
/	15	1169	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/2	1	24 m²	Totale: 29 m²	53,30
/	15	1170	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/7	1	23 m²	Totale: 23 m²	24,94
/	15	1171	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/7	1	22 m²	Totale: 23 m²	23,86
/	15	1172	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/7	1	22 m²	Totale: 23 m²	23,86
/	15	1173	/	VIA UDINE, n. 5 Piano T	C/7	1	22 m²	Totale: 23 m²	23,86

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO con sede in ROMA (C.F. 97905320582)

Legenda

B/1: Collegi e convitti; educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme;

C/2: Magazzini e locali di deposito;

C/7: Tettoie chiuse o aperte;

D/3: Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;

D/6: Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento);

D/7: Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

D/8: Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

E/7: Fabbricati destinati all'uso pubblico dei culti;

F/1: Area urbana.

6) BENE "EX.SBARR.DIF. SAN ROCCO", #33

Bene ubicato in Comune di Pontebba

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
20	35	INCOLT. PROD.	1	2.970	0,61	0,15
20	36	BOSCO ALTO	3	3.890	1,21	0,40
20	37	BOSCO ALTO	3	1.630	0,51	0,17
20	38	BOSCO ALTO	3	520	0,16	0,05
9	82	BOSCO ALTO	3	4.820	1,49	0,50
9	83	BOSCO ALTO	3	5.310	1,65	0,55
9	84	BOSCO ALTO	3	1.660	0,51	0,17
9	85	BOSCO ALTO	3	3.190	0,99	0,33
9	86	BOSCO ALTO	3	1.640	0,51	0,17

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO con sede in ROMA (c.f. 97905320582) – Proprietà per 1/1.

7) BENE "CASERMA TOTI BERGAMAS", #50

Bene ubicato in Comune di Gradisca D'Isonzo

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
12	550/41	ENTE URBANO	/	172	/	/
12	550/47	ENTE URBANO	/	18.839	/	/
12	548/21	ENTE URBANO	/	850	/	/
12	548/22	ENTE URBANO	/	850	/	/
12	550/45	ENTE URBANO	/	315	/	/
12	549/5	ENTE URBANO	/	860	/	/
12	550/44	ENTE URBANO	/	834	/	/
12	549/6	ENTE URBANO	/	660	/	/
12	550/42	ENTE URBANO	/	35	/	/
12	550/43	ENTE URBANO	/	140	/	/
12	550/46	ENTE URBANO	/	1.725	/	/
17	551/81	ENTE URBANO	/	56	/	/
17	551/82	ENTE URBANO	/	150	/	/
17	551/83	ENTE URBANO	/	12.375	/	/
17	551/84	ENTE URBANO	/	320	/	/
17	551/85	ENTE URBANO	/	280	/	/
17	551/86	ENTE URBANO	/	470	/	/
17	551/87	ENTE URBANO	/	440	/	/
17	551/88	ENTE URBANO	/	66	/	/
17	551/89	ENTE URBANO	/	16	/	/
17	551/90	ENTE URBANO	/	1.093	/	/
17	551/91	ENTE URBANO	/	910	/	/
17	551/92	ENTE URBANO	/	920	/	/
17	551/93	ENTE URBANO	/	21	/	/

17	551/94	ENTE URBANO	/	91	/	/
17	551/95	ENTE URBANO	/	2	/	/
17	551/96	ENTE URBANO	/	147	/	/

Catasto Fabbricati:

Sez Urb	**Fm**	**Mapp**	**Sub**	**indirizzo**	**Categ.**	**Cl**	**Consist.**	**Sup. cat. Tot (mq)**	**Rendita (€)**
A	12	550/47	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	F/1 - area urbana		18.839 m²		
A	12	550/41	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	F/2 - unità Collabenti	/	/	/	/
A	12	548/21	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	B/4	1	4.862 mc	823 m²	3.515,42
A	12	548/22	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	B/4	1	4.862 mc	830 m²	3.515,42
A	12	550/45	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T-1	B/4	1	2.411 mc	610	1.743,25
A	12	549/5	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	B/4	1	4.865 mc	826	3.517,59
A	12	550/44	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	B/4	1	4.865 mc	827	3.517,59
A	12	549/6	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T-1	B/4	1	5.674 mc	1.302	4.102,53
A	12	550/42	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	C/2	1	27 mq	35 m²	41,83
A	12	550/43	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	F/2 - unità Collabenti	/	/	/	/
A	12	550/46	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T-1	B/4	1	12.574 mc	2.544 m²	9.091,50

A	17	551/81	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	F/2 - Unità collabente	/	/	/	/
A	17	551/82	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	B/4	2	695 m³	150	610,20
A	17	551/83	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	F/1 - area urbana	/	12375 m²	/	/
A	17	551/84	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	C/2	2	275 m²	319 m²	497,09
A	17	551/85	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	F/2 – unità Collabenti	/	/	/	/
A	17	551/86	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T-1	B/4	2	2.290 m³	495 m²	2.010,57
A	17	551/87	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T-1	B/4	2	2.040 m³	471 m²	1.791,08
A	17	551/88	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	C/2	1	51 m²	54 m²	79,02
A	17	551/89	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	C/7	4	16 m²	16 m²	14,05
A	17	551/90	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T-1	B/4	2	5.820 m³	1.169 m²	5.109,84
A	17	551/91	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T-1-2-3	B/4	2	12.230 m³	2.914 m²	10.737,70
A	17	551/92	/	VIA PAPALINA, 12 Piano S1-T-1-2-3	B/4	2	12.930 m³	3.339 m²	11.352,28
A	17	551/93	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	D/1	/	/	/	68,00
A	17	551/94	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	C/2	1	78 m²	94 m²	120,85

A	17	551/95	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	C/7	4	2 m²	2 m²	1,76
A	17	551/96	/	VIA PAPALINA, 12 Piano T	B/4	2	695 m³	148 m²	610,20

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO (c.f. 97905320582) Proprietà 1/1

Legenda: a) B/4: Uffici pubblici, b) C/2: Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa, c) D/1: Opifici, d) C/7: Tettoie; posti auto su aree private; posti auto coperti

Tavolare

Ufficio tavolare di	Comune censuario	PT Web	Corpo tavolare	p.c.n.	sub
Gradisca d'Isonzo	GRADISCA D'ISONZO	587	1	548/21, 548/22, 549/5, 549/6, 550/41, 550/42, 550/43, 550/44, 550/45, 550/46, 550/47, 551/81, 551/82, 551/83, 551/84, 551/85, 551/86, 551/87, 551/88, 551/89, 551/90, 551/91, 551/92, 551/93, 551/94, 551/95, 551/96,	/

Proprietario:

STATO ITALIANO con 1/1 p.i. - (GG.NN. 2265/2016, 636/2017)

8) BENE "CASTELLO", #52

Bene ubicato in Comune di Gradisca D'Isonzo

Catasto Terreni:

Foglio	**Mappale**	**Qualità**	**Classe**	**Superficie (mq)**	**Reddito Dominicale (€)**	**Reddito Agrario (€)**	**Vincolo Decreto 42/2004**
20	117/6	IMPRODUTT	/	230	/	/	Sì
20	117/10	ACQUE FONDIARIO	/	50	/	/	Sì
20	118/1	ENTE URBANO	/	11.231	/	/	Sì

Intestati a:

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO (RAMO ARTISTICO STORICO ARCHEOLOGICO) Proprietà 1/1

Catasto Fabbricati:

Sez Urb	**Fm**	**Mapp**	**Sub**	**indirizzo**	**Categ**	**Cl**	**Consist**	**Sup. cat. Tot (mq)**	**Rendita (€)**	**Vincolo Decreto 42/2004**
A	20	118/1	1	VIA ULDERICO DELLA TORRE, SNC Piano S1-T - 1-2	F/2 unità collabenti	/	/	/	/	sì
A	20	118/1	2	VIA ULDERICO DELLA TORRE, SNC Piano T	F/2 unità collabenti	/	/	/	/	sì
A	20	118/1	3	VIA ULDERICO DELLA TORRE, SNC Piano T-1 - 2-3 - 4	F/2 unità collabenti	/	/	/	/	sì
A	20	118/1	4	VIA ULDERICO DELLA TORRE, SNC Piano T-1 - 2-3	F/2 unità collabenti	/	/	/	/	sì
A	20	118/1	5	VIA ULDERICO DELLA TORRE, SNC Piano S1-T	F/2 unità collabenti	/	/	/	/	sì

A	20	118/1	6	VIA ULDERICO DELLA TORRE, SNC Piano S1-T-1-2-3-4	F/3 in corso di costruz	/	/	/	/	sì

Intestati a:

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO (RAMO ARTISTICO-STORICO ARCHEOLOGICO) Proprietà 1000/1000

Tavolare

Ufficio tavolare di	Comune censuario	Partita tavolare	Corpo tavolare	p.c.n.	sub
Gradisca d'Isonzo	GRADISCA D'ISONZO	770	1	118/1	/
Gradisca d'Isonzo	GRADISCA D'ISONZO	770	2	117/10	/
Gradisca d'Isonzo	GRADISCA D'ISONZO	770	3	117/6	/

Proprietario:

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO (RAMO ARTISTICO-STORICO-ARCHEOLOGICO)

9) BENE "EX SBARRAMENTO DIFENSIVO 'VALBRUNA'", #65

Bene ubicato in Comune di Malborghetto-Valbruna

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
C/24	1578/3	PRATI	6	4.620	4,77	4,77
C/24	1583/2	PRATI	6	2.450	2,53	2,53

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO con sede in ROMA (c.f. 97905320582) - Proprietà per 1/1.

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
C/24	1652/2	PRATI	6	1.326	1,37	1,37
C/24	1603/2	PRATI	7	616	0,48	0,64
C/24	1607/17	BOSCHI	2	410	1,06	0,11
C/24	1650/3	PRATI	6	3.037	3,14	3,14
C/24	1626/3	BOSCHI	5	4.910	6,34	1,01

Intestati a:

STATO ITALIANO - BENE PATRIMONIALE Sede in ROMA (RM) (C.F. 80411120589) Proprietà 1/1

Tavolare

Ufficio tavolare di	Comune censuario	Partita tavolare	Corpo tavolare	pp.cc.nn.	Sub
Pontebba	UGOVIZZA	394	2	1583/2, 1578/3	/

Proprietario:

STATO ITALIANO - C.F. 80411120589 (QUOTA: 1/1, GN 494/2017)

Ufficio tavolare di	Comune censuario	Partita tavolare	Corpo tavolare	pp.cc.nn.	Sub
Pontebba	UGOVIZZA	781	1	1626/3, 1650/3, 1607/17, 1603/2, 1652/2	/

Proprietario:

STATO ITALIANO - BENE PATRIMONIALE - C.F. 80411120589, QUOTA: 1/1 GN 339/2021

10) BENE "AREA CONDOMINIO BALDASSARRE", #67

Bene ubicato in Comune di Maniago

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
29	1083	ENTE URBANO	/	6.640	/	/
29	1084	ENTE URBANO	/	530	/	/

Catasto Fabbricati:

Fm	Map p	Sub	indirizzo	Categ.	Cl	Consist.	Sup. cat. (mq)	Rendita (€)
29	1083	/	VIA PORDENONE n. 94 piano: T;	F1 area urbana	/	6640 m²	/	/
29	1084	/	VIA PORDENONE n. 94 piano: T;	F1 area urbana	/	530 m²	/	/

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO-RAMO DIFESA ESERCITO

11) BENE "PARCO DEL RIVELLINO", #75

Bene ubicato in Comune di Osoppo

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
4	A	FORTIFICAZ	/	56.780	/	/
3	B	FORTIFICAZ	/	101.900	/	/

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO RAMO GUERRA – Proprietà per 1000/1000.

12) BENE "EX FORTE 'SEDEGLIANO'", #101

Bene ubicato in Comune di Sedegliano

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
30	B	FORTIFICAZ	/	29.000	/	/

Intestati a:

PATRIMONIO DELLO STATO (C.F. 80207790587) Sede in ROMA (RM), Proprietà per 1/1

13) BENE "FORTIFICAZIONI", #104

Bene ubicato in Comune di Sutrio

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
13	702	INCOLT STER	/	58	/	/
13	681	INCOLT STER	/	502	/	/
13	682	INCOLT STER	/	195	/	/
13	118	INCOLT STER	/	1.381	/	/
13	136	INCOLT STER	/	1.366	/	/
13	E	FORTIFICAZ	/	560	/	/
13	F	FORTIFICAZ	/	330	/	/
15	29	INCOLT PROD	3	210	0,02	0,01
15	30	INCOLT PROD	3	230	0,02	0,01
15	A	FORTIFICAZ	/	8.458	/	/
15	B	FORTIFICAZ	/	1.090	/	/
15	C	FORTIFICAZ	/	393	/	/
15	D	FORTIFICAZ	/	93	/	/
16	B	FORTIFICAZ	/	2.280	/	/
18	A	FORTIFICAZ	/	2.690	/	/

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO sede in ROMA (C.F. 97905320582) - Proprietà per 1/1.

14) BENE "EX POLVERIERA", #121

Bene ubicato in Comune di Tarvisio

Catasto Terreni: *(C.C. di Camporosso in Val Canale)*

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
11	.853	ENTE URBANO	/	30.580	/	/
11	2501	ENTE URBANO	/	301	/	/

Catasto Fabbricati:

Sez. Urb.	Fm	Mapp	indirizzo	Categ.	Cl.	Consist.	Sup. cat. Totale (mq)	Rendita (€)
B	11	.853	VIA SELLA n. SNC Piano T	B/1	1	3.907 m^3	1.006	2.421,36
B	11	2501	VIA SELLA n. SNC Piano T	F/1	/	301 m^2	/	/

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO (C.F. 97905320582) sede in ROMA, Proprietà 1/1

Legenda
B/1: Collegi e convitti; educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme
F/1: Area urbana

Tavolare

Ufficio tavolare di	Comune censuario	Partita tavolare	Corpo tavolare	p.c.e.	sub
Pontebba	CAMPOROSSO IN VALCANALE	158	2	853, 2501	/

Proprietario:

STATO ITALIANO - C.F. 80207790587 (QUOTA: 1/1 - GN 131/2017)

15) BENE "SCUOLA DELL'INFANZIA", #122

Bene ubicato in Comune di Tarvisio

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
B/10	.559	ENTE URBANO	/	930	/	/

Catasto Fabbricati:

Sez Urb	Fm	Mapp	Sub	indirizzo	Categ.	Cl.	Consist.	Sup. cat. Totale (mq)	Rendita (€)
B	10	.559	/	VIA DUCHESSA D'AOSTA, 4A Piano T-1	B/1	1	2.570 mc	/	1.592,76

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO sede in ROMA (C.F. 06340981007) Proprietà 1000/1000

Tavolare

Ufficio tavolare di	Comune censuario	Partita tavolare	Corpo tavolare	p.c.e.	sub
Pontebba	CAMPOROSSO IN VALCANALE	273	1	559	/

Proprietario:

DEMANIO DELLO STATO - ASILO INFANTILE - O.N. ITALIA REDENTA (USUARIA) - C.F. 80010850305.

16) BENE "FORTINO - FUSINE IN VALROMANA (PROSSIMITA' CONFINE STATO FM 8", #123

Bene ubicato in Comune di Tarvisio

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
E/8	1145/2	PRATI	8	2.422	0,63	0,63

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO sede in ROMA (C.F. 97905320582) Proprietà 1/1

Tavolare

Ufficio tavolare di	Comune censuario	Partita tavolare	Corpo tavolare	p.c.n.	sub
Pontebba	FUSINE IN VALROMANA	472	7	1145/2	/

Proprietario:

STATO ITALIANO - C.F. 80411120589.

17) BENE "AREA DEMANIALE DI MONTE FORNO (FM 4) FORTINI", #124-#126

Bene ubicato in Comune di Tarvisio

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
E/4	1074/2	BOSCHI	2	35.053	108,62	14,48
E/4	1074/3	ENTE URBANO	/	41	/	/
E/4	1074/4	ENTE URBANO	/	39	/	/

Intestati a: STATO ITALIANO - BENE PATRIMONIALE (CF 80411120589)

Catasto Fabbricati:

Sez Urb	Fm	Mapp	Sub	indirizzo	Categ.	Cl.	Consist.	Sup. cat. Totale (mq)	Rendita (€)
E E	4	1074/3 1074/4	/	VIA MONTEFORNO piano: T	C/2	2	36 mq	38	135,73

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO Sede in ROMA (RM) (CF 97905320582) Proprietà 1000/1000

Tavolare

Ufficio tavolare di	Comune censuario	Partita tavolare	Corpo tavolare	p.c.e.	sub
Pontebba	FUSINE IN VALROMANA	467	1	1074/2, 1074/3, 1074/4	/

Proprietario:

STATO ITALIANO - BENE PATRIMONIALE - C.F. 80411120589- (GN 555/2020)

18) BENE "EX POL. T.S.N.", #128

Bene ubicato in Comune di Tolmezzo

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
80	95	ENTE URBANO	/	5.650	/	/

Catasto Fabbricati:

Fm	Map p	Sub	indirizzo	Categ	Cl	Consist.	Sup. cat. (mq)	Rendita (€)
80	95	/	VIA BETANIA, 5 Piano T-1	E/9	/	/	/	320,20

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO - STATO ITALIANO sede in ROMA (C.F. 80207790587) Proprietà 1/1.

19) BENE "CASERMA CANTORE", #129

Bene ubicato in Comune di Tolmezzo

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
78	250	ENTE URBANO	/	42.968	/	/
78	892	ENTE URBANO	/	43	/	/

Catasto Fabbricati:

Fm	Mapp	Sub	indirizzo	Categ.	Cl	Consist.	Sup. cat. (mq)	Rendita (€)
78	250	1	VIA PIO PASCHINI, 21 Piano T-1 - 2	B/1	1	40000 m³	Totale: 8167 m²	24.790,00
78	250	2	VIA PIO PASCHINI n. 21 piano: S1-T-1-2-3	B/1	1	60000 m³	Totale: 7131 m²	37.185,00
78	892	/	VIA PIO PASCHINI, SNC Piano T	F/1 area urbana		43 m²	/	/

Totale: m² 43 m³ 100000 Rendita: Euro 61.975,00

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO (C.F. 97905320582) Proprietà 1/1.

20) BENE "VALICO DOGANALE", #161

Bene ubicato in Comune di Tarvisio

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
D/11	.119	ENTE URBANO	/	610	/	/
D/11	.123	ENTE URBANO	/	75	/	/
D/11	920/5	ENTE URBANO	/	1.320	/	/
D/11	920/6	PRATI	6	140	0,14	0,14
D/11	920/18	STRADE FONDIARIO	/	189	/	/
D/11	920/19	ENTE URBANO	/	100	/	/
D/11	920/31	STRADE FONDIARIO	/	501	/	/
D/11	925/1	ENTE URBANO	/	3.690	/	/
D/11	973	STRADE FONDIARIO	/	72	/	/
D/11	1006	ENTE URBANO	/	170	/	/

Intestati a:

BENE PUBBLICO (STRADE) Proprietà 1/1

Catasto Fabbricati:

Sez Urb	Fm	Mapp	Sub	indirizzo	Categ.	Cl.	Consist.	Sup. cat. Totale (mq)	Rendita (€)
D	11	920/19	/	VIA FRIULI SNC piano: T;	F1, area urbana	/	100 m²	/	/
D	11	920/5	1	VIA FRIULI SNC piano: T;	C/2	1	48 m²	61	153,70

D	11	920/5	2	VIA FRIULI SNC piano: T-1;	B/1	1	430 m³	143	266,49
D	11	920/5	3	VIA FRIULI SNC piano: T;	Bene comune non censibile				
D	11	1006	/	VIA FRIULI n. 34;	F1, area urbana	/	170 m²	/	/
D	11	.123	/	VIA FRIULI SNC piano: T	F1, area urbana	/	75 m²	/	/
D	11	925/1	/	VIA FRIULI SNC piano: T	F1, area urbana	/	3690 m²	/	/

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO sede in ROMA (C.F. 80207790587) Proprietà per 1/1.

Sez Urb	**Fm**	**Mapp**	**Sub**	**indirizzo**	**Categ.**	**Cl.**	**Consist.**	**Sup. cat. Totale (mq)**	**Rendita (€)**
D	11	.119	1	VIA FRIULI SNC piano: T;	Bene comune non censibile				
D	11	.119	2	VIA FRIULI SNC piano: S1-T-1-2;	B/1	1	2000 m³	565	1.239,50
D	11	.119	3	VIA FRIULI SNC piano: S1-T-1-2;	B/1	1	2000 m³	627	1.239,50

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO RAMO LL.PP. (C.F. 80010850305) Proprietà.

Sez Urb	**Fm**	**Mapp**	**Sub**	**indirizzo**	**Categ.**	**Cl.**	**Consist.**	**Sup. cat. Totale (mq)**	**Rendita (€)**
D	11	.123	1	VIA FRIULI piano: T	F/1 area urbana	/	60 m²	/	/
D	11	925/1	1	VIA FRIULI piano: T	F/2 Unità collabenti	/	/	/	/

Intestati a:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. sede in ROMA (C.F. 01585570581), Proprietà per 1/1.

Tavolare

Ufficio tavolare di	Comune censuario	Partita tavolare	Corpo tavolare	p.c.e.	p.c.t.	sub
Pontebba	COCCAU	0	0	.123	920/6, 920/18, 920/31, 973	/

Proprietario:

Elenco del Bene Pubblico

Ufficio tavolare di	Comune censuario	Partita tavolare Web	Corpo tavolare	p.c.e.	p.c.t.	sub
Pontebba	COCCAU	243	1	.119, 920/5, 920/19	925/1	/

Proprietario:

DEMANIO DELLO STATO - RAMO LAVORI PUBBLICI - con 1/1 p.i. In base a: GN 312/1960

NB: la p.c.n. 1006 risulta “NON CENSITA AL TAVOLARE”.

21) BENE “VIA ROVEREDO”, #164

Bene ubicato in Comune di Pordenone

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
4	273	FERROVIA SP	/	30	/	/

Intestato a:

DEMANIO DELLO STATO Sede in ROMA (RM) (C.F. 97905320582) Proprietà 1000/1000

22) BENE “FORTINO AVINAL”, #168

Bene ubicato in Comune di Ampezzo

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
31	111	BOSCO MISTO	2	2.480	1,41	0,13
31	112	PRATO	4	200	0,07	0,05
		SUPERFICIE TOT		2.680		

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO - STATO ITALIANO (C.F. 80207790587) Sede in ROMA (RM)-Proprietà 1/1

23) BENE “FORTINO CJASTIELAT”, #169

Bene ubicato in Comune di Ampezzo

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
32	281	BOSCO MISTO	3	2.040	0,63	0,11
32	283	BOSCO MISTO	3	210	0,07	0,01
32	284	BOSCO MISTO	3	150	0,05	0,01
32	285	BOSCO MISTO	3	1.970	0,61	0,10
32	286	BOSCO MISTO	3	690	0,21	0,04
32	287	BOSCO MISTO	4	4.520	0,70	0,23
		SUPERFICIE TOT		9.580		

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO - STATO ITALIANO (CF 80207790587) Sede in ROMA (RM) Proprietà 1/1

24) BENE “FORTINO CRETIS”, #170

Bene ubicato in Comune di Ampezzo

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
17	170	BOSCO MISTO	4	150	0,02	0,01
17	171	BOSCO MISTO	4	1.500	0,23	0,08
17	172	BOSCO MISTO	3	2.370	0,73	0,12
		SUPERFICIE TOT		4.020		

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO - STATO ITALIANO (CF 80207790587) Sede in ROMA (RM) Proprietà 1/1

25) BENE "FORTE DI OSOPPO", #172

Bene ubicato in Comune di Osoppo

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
3	669	INCOLT PROD	1	294.935	60,93	15,23
3	339	ENTE URBANO	/	495	/	/
3	340	ENTE URBANO	/	15	/	/
		Superfice totale		295.445		

Intestati a:

DEMANIO PATRIMONIALE DELLO STATO sede in ROMA (C.F. 80193210582) Proprietà 1000/1000.

Catasto Fabbricati:

Fm	Map p	Sub	Zona Cens	indirizzo	Categ.	Cl	Consist.	Superfice. cat.Tot. (mq)	Rendita (€)
3	340 339	/	/	VIA TAGLIAMENTO n. 14 piano: T	A/5	1	7 vani	71 m² (escluse aree scoperte: 71 m²)	144,25

Intestati a:

DEMANIO PATRIMONIALE DELLO STATO sede in ROMA (C.F. 80193210582) Proprietà 1/1

26) BENE "POSTAZIONI D'ARTIGLIERIA", #176

Bene ubicato in Comune di San Martino al Tagliamento

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
14	319	PRATO	3	270	1,32	0,70
14	320	PRATO	3	290	1,42	0,75
14	321	PRATO	2	450	2,44	1,28
14	323	PRATO	2	560	3,04	1,59
14	327	PRATO	3	360	1,77	0,93
14	328	INCOLT PROD	1	430	0,78	0,07
14	329	INCOLT PROD	2	100	0,09	0,02
	SUPERFICE COMPLESSIVA mq Tot			2.460		

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO - STATO ITALIANO (C.F. 80207790587) Sede in ROMA (RM)

Diritto di: Proprietà per 1/1

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1963, n. 29.

— Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2001 n. 142.

— Il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al D.lgs. 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2007 n.74.

— Il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 109, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 settembre 2020 n. 221.

Il testo degli articoli 53, 54, 55, 55bis e 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2004 n. 45, S.O., è il seguente:

«Art. 53 *(Beni del demanio culturale)*. — 1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.

2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice.».

«Art. 54 *(Beni inalienabili)*. — 1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:

a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;

b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;

c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;

d) gli archivi;

d-*bis*) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *d)*;

d-*ter*) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.

2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.».

«Art. 55 *(Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale)*. — 1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.

La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:

a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;

b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;

c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;

d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;

e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.

3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:

a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;

b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;

c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.

3-*bis*. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.

3-*ter*. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.

3-*quater*. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*.

3-*quinquies*. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo.

3-*sexies*. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.».

«Art. 55-*bis (Clausola risolutiva)*. — 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.».

«Art. 59 *(Denuncia di trasferimento)*. — 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

b) i dati identificativi dei beni;

c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;

d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;

e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.».

— Il testo dell'articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia), è il seguente:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».

Note all'art. 1:

— L'allegato A (previsto dall'articolo 1, comma 1) contiene l'elenco di ventisei beni immobili appartenenti allo Stato oggetto di trasferimento alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, situati nel territorio dei comuni di Ampezzo (UD), Chiopris-Viscone (UD), Chiusaforte (UD), Cividale del Friuli (UD), Pontebba (UD), Gradisca d'Isonzo (GO), Malborghetto-Valbruna (UD), Maniago (PN), Osoppo (UD), Sedegliano (UD), Sutrio (UD), Tarvisio (UD), Tolmezzo (UD), Pordenone, San Martino al Tagliamento (PN).

— Il testo degli articoli 53, 54, 55, 55-*bis* e 59, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è riportato nelle note alle premesse.

23G00154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 giugno 2023.

Modalità di versamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01);

Visto il piano d'azione comunitario per lo sviluppo dell'agricoltura biologica COM (2021) 141 *final* del 25 marzo 2021;

Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed in particolare l'art. 59, comma 1, ai sensi del quale «Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, a partire dal 1° gennaio 2000 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60 e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo è dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.»;

Visto il decreto interministeriale 14 luglio 2000, recante modalità di versamento del contributo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 123 prevede, tra l'altro: «1. All'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma e dei presidi sanitari di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23."»;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1 del 6 febbraio 2001 - Contributo per la sicurezza alimentare - art. 123, legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 59, legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti» e successive modifiche;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, riguardante la «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024» che prevede l'istituzione del capitolo di spesa 7742 - Contributi ad enti ed istituzioni di ricerca nonché assegnazioni al Fondo per la ricerca del settore dell'agricoltura biologica e di qualità già incluse nel Fondo di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 616;

Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, concernente «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività

della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» ed in particolare l'art. 9, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica;

Visti in particolare i commi 5, 6 e 7 del summenzionato art. 9, a norma dei quali:

«5. Il comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma";

6. Il contributo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni;

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo»;

Visto il comma 1-*bis* dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che individua i soggetti tenuti al versamento del contributo sulla sicurezza alimentare come di seguito indicato:

«Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita»;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, intende per «immissione sul mercato» la detenzione a scopo di vendita all'interno della Comunità, comprese l'offerta in vendita o qualsiasi altra forma di cessione, a titolo oneroso o gratuito, nonché la stessa vendita, distribuzione o altra forma di cessione, salvo la restituzione al venditore precedente e «autorizzazione di un prodotto fitosanitario» l'atto amministrativo mediante il quale il Ministero della salute, a seguito di una domanda inoltrata da un richiedente, autorizza l'immissione sul mercato e l'uso di un prodotto fitosanitario o di un coadiuvante nel territorio italiano o in una parte di esso;», come definito rispettivamente alle lettere *m)* e *n)* dell'art. 2, comma 1, del medesimo decreto;

Considerato che il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, intende per «fabbricante» «la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato», come definito alla lettera *m)*, comma 2, dell'art. 2 del medesimo decreto;

Ritenuto necessario ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 9 marzo 2022, n. 23, definire le modalità di versamento del contributo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'art. 9, comma 5, della legge 9 marzo 2022, n. 23;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di cui all'art. 9, comma 5, della legge 9 marzo 2022, n. 23, è versato dai soggetti indicati nel comma 1-*bis* dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3583 del Capo XVII, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione ovvero tramite bonifico bancario intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione da effettuarsi sul conto della Tesoreria di Roma.

Art. 2.

1. Il versamento di cui all'art. 1, è effettuato in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, a partire dalla semestralità scadente il 15 luglio 2022 e si riferisce al fatturato annuo dei prodotti di cui al richiamato art. 9, comma 5, della legge 9 marzo 2022, n. 23, relativo all'anno precedente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per consentire la verifica del corretto versamento di cui al comma precedente, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a inserire sul portale informatico del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità nazionale e delle foreste, la seguente documentazione entro la data del 15 luglio:

a) il bilancio registrato relativo all'anno precedente;

b) una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta da parte del legale rappresentante della società, attestante la quota di fatturato di cui alla

lettera *a)*, derivante dalla vendita dei prodotti di cui al comma 1 dell'art. 59 della legge n. 488/1999, così come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 9 marzo 2022, n. 23.

3. Nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a inserire sul portale informatico del SIAN la documentazione di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, relativa al fatturato 2022.

4. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo.

5. L'applicazione e la riscossione delle sanzioni viene effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale a degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, ai sensi del precedente comma 5, il versamento delle sanzioni andrà effettuato sul capitolo di entrata n. 2483, allocato nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata al Capo XVII, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione ovvero tramite bonifico bancario intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione da effettuarsi sul conto della Tesoreria di Roma.

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto interministeriale 14 luglio 2000, è abrogato.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2023

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1350

23A05717

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, con godimento 15 settembre 2023 e scadenza 15 novembre 2030, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 ottobre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 90.462 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visto il proprio decreto in data 13 settembre 2023, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,00% con godimento 15 settembre 2023 e scadenza 15 novembre 2030;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, avente godimento 15 settembre 2023 e scadenza 15 novembre 2030. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 novembre 2023, sarà pari allo 0,663043% lordo, corrispondente a un periodo di sessantuno giorni su un semestre di centottantaquattro giorni.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 12 ottobre 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 ottobre 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 ottobre 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 ottobre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05730

DECRETO 12 ottobre 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, con godimento 17 luglio 2023 e scadenza 15 settembre 2026, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 ottobre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 90.462 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 13 luglio e 13 settembre 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85% con godimento 17 luglio 2023 e scadenza 15 settembre 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, avente godimento 17 luglio 2023 e scadenza 15 settembre 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,85%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 12 ottobre 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 ottobre 2023.

Art. 4.

l regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 ottobre 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 ottobre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,85% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2024 al 2026, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05731

DECRETO 12 ottobre 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali («BTP Green») 4%, con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035, sesta e settima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti

cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 ottobre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 90.462 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 7 settembre, così come modificato dal decreto di rettifica del 9 settembre, e 11 novembre 2022, nonché 14 marzo 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,00% con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Visto il quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato *green* pubblicato in data 25 febbraio 2021 (di seguito *Green Bond Framework*), redatto in conformità ai «*Green Bond Principles (GBP)*» del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua gli obiettivi ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilità, nonché le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale delle medesime, nonché la rendicontazione dell'allocazione dei proventi;

Considerato che l'ammontare pari ai proventi della presente emissione è destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, conformemente a quanto disposto dalla «legge di bilancio 2020», e successive modifiche, nonché a quanto indicato nel *Green Bond Framework*;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una sesta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, avente godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 12 ottobre 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della settima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 ottobre 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 ottobre 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantanove giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 ottobre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Art. 7.

I proventi netti saranno destinati al finanziamento delle spese *green* statali con positivo impatto ambientale come previsto dalla «legge di bilancio per il 2020» e conformemente ai criteri di cui alla sezione 4 del *Green Bond Framework*. Inoltre, le spese *green* finanziate tramite i ricavi netti contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi ambientali così come delineati dalla Tassonomia europea basata sul regolamento (UE) 2020/852 delle attività sostenibili e al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 (OSS) enunciati nello stesso *Green Bond Framework*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05732

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 ottobre 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 1029).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse

condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023 e nn. 998, 999 del 31 maggio 2023, n. 1003 del 14 giugno 2023 n. 1010 del 22 giugno 2023 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini»;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», con particolare riferimento agli articoli 18 e 19;

Considerato che il citato art. 18 del decreto-legge n. 61/2023 prevede espressamente, tra le finalità dello stanziamento ivi previsto, l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 recante: «Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023»;

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna prot. 658207 del 6 luglio 2023;

Ravvisata, tra l'altro, la necessità di coordinare, in vigenza dello stato di emergenza, l'attuazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo n. 1/2018 con gli interventi finanziati dal PNRR, investimento 2.1b, già programmati sui medesimi territori provinciali colpiti dagli eventi calamitosi in rassegna e per i quali l'inizio lavori è previsto entro il 15 aprile 2024;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Supporto tecnico ingegneristico

1. Al fine di garantire, in vigenza dello stato di emergenza e per le urgenti finalità connesse al ripristino del reticolo idrografico danneggiato dagli eventi calamitosi in rassegna, le necessarie attività di coordinamento tra l'attuazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo n. 1 del 2018 e gli interventi finanziati dal PNRR, investimento M2C4.2.1b, già programmati sui medesimi territori provinciali colpiti e per i quali l'inizio lavori è previsto entro il 15 aprile 2024, può essere attivato, ai sensi dell'art 9, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, il supporto tecnico-ingegneristico nei confronti dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, in qualità di soggetto attuatore. Il supporto di cui al periodo precedente è volto a provvedere contestualmente alla conclusione degli interventi, anche in somma urgenza, attivati per il ripristino dello stato dei luoghi nonché ad un riallineamento progettuale e all'implementazione degli interventi PNRR nel rispetto delle vigenti scadenze.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023 può avvalersi, mediante apposite convenzioni stipulate direttamente con la società Fintecna del supporto tecnico-ingegneristico di quest'ultima a favore della predetta Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nel limite massimo di euro 3.800.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede: (i) quanto a euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,

n. 100; (ii) quanto a euro 800.000,00 a carico del bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

4. A tal fine, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è autorizzata a trasferire euro 800.000,00 sulla contabilità speciale n. 6402 intestata al «Pres. R. Emilia Rom. C.D. O. 992-2023» ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato di Bologna. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 2.

Ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile

1. Ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 61 del 2023 indicato in premessa, in considerazione del prolungato impiego e del reiterato dispiegamento nei territori delle province della Regione Emilia Romagna indicate in oggetto delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza in rassegna, il Dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione dei fabbisogni finalizzati all'immediato avvio delle attività volte al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa.

2. I soggetti interessati presentano al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di assistenza e soccorso poste in essere nei territori di cui al comma 1 la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all'analitica quantificazione delle spese necessarie. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla necessaria istruttoria in esito alla quale approva l'elenco e autorizza l'avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l'ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario.

3. Per le finalità di cui al comma 2, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un'anticipazione non superiore al 50% del complesso dei contributi concedibili spettanti. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.

4. Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali, l'intero importo spettante sarà integralmente e direttamente erogato alle regioni e alle province autonome, che cureranno le procedure amministrative conseguenti, incluso le anticipazioni di cui al comma precedente.

5. Per gli acquisti di forniture e servizi da parte di pubbliche amministrazioni in attuazione del presente articolo è autorizzato, nei limiti ivi previsti, il ricorso alle procedure di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 del 2023 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Alle misure disciplinate dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 12.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A05728

ORDINANZA 10 ottobre 2023.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO_2, SO_2 e H_2S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina. (Ordinanza n. 1030).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3655 del 6 dicembre 2021, con cui è stato istituito il Gruppo di lavoro per il monitoraggio ambientale dei gas vulcanici in atmosfera nell'isola di Vulcano, insediatosi in data 24 novembre 2021;

Visto l'art. 13-*ter* - «Disposizioni in materia di protezione civile nelle isole minori» - del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO_2, SO_2 e H_2S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854 del 27 gennaio 2022, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO_2, SO_2 e H_2S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 874 del 10 marzo 2022, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO_2, SO_2 e H_2S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO_2, SO_2 e H_2S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina è stato prorogato di ulteriori sei mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 con la quale lo stato di emergenza in premessa è stato prorogato di ulteriori sei mesi e lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, è stato integrato di euro 3.120.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali per le attività di cui alla lettera *a)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerata la necessità di potenziamento della rete radio e dei sistemi di telecomunicazioni del Dipartimento della protezione civile a servizio dell'isola di Vulcano, emersa nell'ambito della gestione emergenziale in rassegna, la cui realizzazione rientra tra le attività direttamente ascrivibili al Dipartimento;

Viste le risultanze della riunione tecnica periodica dell'8 giugno 2023 dell'INGV e degli altri Centri di competenza (CdC) e i successivi bollettini settimanali sul monitoraggio multi-parametrico, in merito alla persistenza della pericolosità dovuta: alla diffusione di CO_2 dai suoli e al conseguente accumulo dello stesso in prossimità delle zone di emissione a mare, in zone sottovento e topograficamente ribassate, diffusione fortemente dipendente dall'intensità delle esalazioni dal suolo e dalle condizioni meteorologiche; alla condizione di intenso e anomalo degassamento nell'area della Spiaggia di Levante, Vasca dei fanghi e tratto di mare antistante, con probabile elevata attività del sistema idrotermale locale e sostenuta dinamica dei fluidi, con possibili esplosioni freatiche in tutta la zona indicata;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854 del 19 febbraio 2022, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854/2022 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è altresì autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 6 e 7 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854/2022.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6335, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854/2022, che viene al medesimo intestata fino al 29 dicembre 2025. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854/2022.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

12. Il Dipartimento della protezione civile provvede, anche al fine di consentire l' ampliamento della copertura nelle ulteriori zone interessate dall'emergenza, all'adeguamento della rete radio e dei sistemi di telecomunicazione a servizio dell'isola di Vulcano, autorizzato ai sensi della lettera *a)*, del comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854/2022, per un importo di euro 180.000,00, a valere sulle disponibilità finanziarie stanziate per l'emergenza in rassegna con i provvedimenti indicati in premessa. A tal fine le risorse di cui al presente comma, non ancora trasferite in contabilità speciale, sono impiegate direttamente dal Dipartimento della protezione civile per la realizzazione delle predette attività.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A05729

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 ottobre 2023.

Conferma del requisito di innovatività terapeutica, attribuito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell'articolo 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) del medicinale per uso umano «Zolgensma». (Determina n. 616/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, sui medicinali orfani;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), la quale ha previsto che entro il 31 marzo 2017 fossero stabiliti dall'AIFA i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e ad innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi e le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività, nonché le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilan-

cio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, il suo art. 1, commi 408 e 409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il comunicato «Comunicazione AIFA sui farmaci innovativi», pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in data 4 aprile 2019;

Vista la determina AIFA n. 277/2021 del 10 marzo 2021, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano "Zolgensma"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 62 del 13 marzo 2021;

Tenuto conto che il medicinale «Zolgensma» (onasemnogene abeparvovec) risulta essere inserito nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 10, comma 2, decreto-legge 8 novembre 2012, n. 189, come definito dall'art. 1, comma 1, dell'accordo Stato regioni del 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR) a seguito di determina AIFA n. 277/2021 del 10 marzo 2021 sopra citata per l'indicazione terapeutica «trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti con peso fino a 13,5 Kg:

diagnosi clinica di SMA di tipo 1 ed esordio nei primi sei mesi di vita, oppure

diagnosi genetica di SMA di tipo 1 (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a 2 copie del gene SMN2)»;

Vista la determina AIFA n. 422/2022 del 30 maggio 2022, recante «Conferma del requisito di innovatività terapeutica, attribuito ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell'art. 1, commi 402, 403 e 404, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) - medicinale ZOLGENSMA», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 135 dell'11 giugno 2022;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del suddetto provvedimento, l'attribuzione del requisito dell'innovatività terapeutica ha una validità di dodici mesi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della determina AIFA n. 422/2022 del 30 maggio 2022 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che il titolare della A.I.C. ha chiesto l'estensione di validità del requisito della innovazione terapeutica per ulteriori dodici mesi al fine di una attribuzione totale pari a trentasei mesi per l'indicazione terapeutica autorizzata a partire dal 14 marzo 2021 - *dies a quo* dell'efficacia della determina AIFA n. 277/2021 del 10 marzo 2021;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 settembre 2023, con cui è stata confermato al medicinale «Zolgensma» (onasemnogene abeparvovec), per ulteriori dodici mesi, il riconoscimento dell'innovatività per l'indicazione come sopra riportata, fino al termine di un periodo complessivo di trentasei mesi;

Determina:

Art. 1.

Conferma del requisito di innovatività terapeutica

È confermato il requisito di innovatività, dalla data del 14 marzo 2023 e per ulteriori dodici mesi successivi a quelli indicati nella determina AIFA n. 422/2022 del 30 maggio 2022, del medicinale del medicinale ZOLGENSMA (onasemnogene abeparvovec) per l'indicazione terapeutica «trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti con peso fino a 13,5 Kg:

diagnosi clinica di SMA di tipo 1 ed esordio nei primi sei mesi di vita, oppure

diagnosi genetica di SMA di tipo 1 (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a 2 copie del gene SMN2)».

Restano invariate le condizioni negoziali così come indicate nella determina AIFA n. 277/2021 del 10 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 62 del 13 marzo 2021.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05733

DETERMINA 10 ottobre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dabigatran Etexilato EG Stada», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 618/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la

pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 254/2022 del 13 dicembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 22 dicembre 2022, con la quale la società Galenicum Health S.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dabigatran Etexilato Galenicum» (dabigatran etexilato);

Visto il trasferimento a nuova ditta e la variazione di denominazione da «Dabigatran Etexilato Galenicum» di Galenicum Health S.L. a «Dabigatran Etexilato EG Stada» di EG S.p.a., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 15 aprile 2023;

Vista la domanda presentata in data 17 aprile 2023 con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Dabigatran Etexilato EG Stada» (dabigatran etexilato);

Vista la delibera n. 25 del 19 luglio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DABIGATRAN ETEXILATO EG STADA (dabigatran etexilato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049099068 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,27;

Nota AIFA: 101

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049099056 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,76;

Nota AIFA: 101

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049099070 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 24,81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,54;

Nota AIFA: 101

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049099017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,76;

Nota AIFA: 101;

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049099029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,27;

Nota AIFA: 101;

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049099120 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,27;

Nota AIFA: 101

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049099132 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 24,81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,54;

Nota AIFA: 101

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dabigatran Etexilato EG Stada» (dabigatran etexilato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dabigatran Etexilato EG Stada» (dabigatran etexilato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05734

DETERMINA 10 ottobre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Busetalt», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 621/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 61/2022 del 14 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 73 del 28/03/2022, con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Buprenorfina» Sandoz (buprenorfina);

Vista la domanda presentata in data 15 agosto 2022 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Buprenorfina» Sandoz (buprenorfina);

Visto il cambio di denominazione da «Buprenorfina» Sandoz a «Busetalt», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 136 del 22 novembre 2022;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-6 e 15 dicembre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19-21 e 27 giugno 2023;

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BUSETALT (buprenorfina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «40 microgrammi/h cerotti transdermici» 4 cerotti in bustina PET/AL/PE - A.I.C. n. 047902034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 36,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 60,24.

Confezione: «30 microgrammi/h cerotti transdermici» 4 cerotti in bustina PET/AL/PE - A.I.C. n. 047902022 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 32,78;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 54,10.

Confezione: «25 microgrammi/h cerotti transdermici» 4 cerotti in bustina PET/AL/PE - A.I.C. n. 047902010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 47,86.

Confezione: «25 microgrammi/h cerotti transdermici» 12 cerotti in bustina PET/AL/PE - A.I.C. n. 047902059 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «30 microgrammi/h cerotti transdermici» 12 cerotti in bustina PET/AL/PE - A.I.C. n. 047902073 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «40 microgrammi/h cerotti transdermici» 12 cerotti in bustina PET/AL/PE - A.I.C. n. 047902097 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «25 microgrammi/h cerotti transdermici» 8 cerotti in bustina PET/AL/PE - A.I.C. n. 047902046 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «30 microgrammi/h cerotti transdermici» 8 cerotti in bustina PET/AL/PE - A.I.C. n. 047902061 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «40 microgrammi/h cerotti transdermici» 8 cerotti in bustina PET/AL/PE - A.I.C. n. 047902085 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Busetalt» (buprenorfina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Busetalt» (buprenorfina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05735

DETERMINA 10 ottobre 2023.

Rettifica della determina n. 398/2023 del 30 maggio 2023, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Acido Zolendronico Altan», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 617/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 398/2023 del 30 maggio 2023, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Acido Zolendronico Altan", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale "Acido Zoledronico Altan", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 132 dell'8 giugno 2023;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per correggere il nome del farmaco;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 398/2023 del 30 maggio 2023

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 398/2023 del 30 maggio 2023 «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Acido Zolendronico Altan", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ACIDO ZOLEDRONICO ALTAN, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 132 dell'8 giugno 2023.

laddove è scritto:

"ACIDO ZOLENDRONICO ALTAN (acido zolendronico)"

leggasi:

"ACIDO ZOLEDRONICO ALTAN (acido zoledronico)".

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05748

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 9 ottobre 2023.

Adozione delle disposizioni di attuazione dell'articolo 4-*septies*.2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Delibera n. 22833).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (di seguito, «Regolamento cartolarizzazioni»);

Visto il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento cartolarizzazioni per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito, «TUF»);

Visto il decreto legislativo del 3 agosto 2022, n. 131, che ha introdotto modifiche al TUF, al fine di adeguarlo alle norme del regolamento cartolarizzazioni;

Visto l'art. 4-*septies*.2, del TUF, e, in particolare, il comma 9, del citato articolo che ha conferito alla Consob il potere di dettare disposizioni di attuazione del citato articolo nell'ambito delle proprie competenze;

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Considerate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di disposizioni di attuazione dell'art. 4-*septies*.2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pubblicato in data 17 marzo 2023, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1.

*Approvazione delle disposizioni di attuazione dell'art. 4-*septies*.2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

1. Sono approvate le unite disposizioni di attuazione dell'art. 4-*septies*.2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito *internet* della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 ottobre 2023

Il Presidente: SAVONA

ALLEGATO

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4-*SEPTIES*.2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

I. Ambito di applicazione

Gli obblighi stabiliti dalle presenti disposizioni si applicano alle operazioni di cartolarizzazione rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402 ("Regolamento cartolarizzazioni")(1) per le quali la Consob è competente a esercitare la vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 4-*septies*.2, co. 6, lett. *b), c)* e *d)* del d.lgs. 24 febbraio 1998 ("TUF")(2)

Gli obblighi di notifica alla Consob stabiliti dalle presenti disposizioni (Sezione II, par. 1 e Sezione III, par. 1) si applicano alle cartolarizzazioni emesse(3)successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni e a quelle emesse dopo il 1° gennaio 2019 ancora in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni.

Gli obblighi di cui alla sezione II, par. 2, riguardanti l'informativa a evento e quelli di cui alla Sezione III, par. 2 si applicano alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2019.

II. Informazioni relative a tutte le operazioni di cartolarizzazione oggetto di vigilanza da parte della Consob

1. Notifica delle operazioni di cartolarizzazione

Nei casi in cui non siano coinvolti nella cartolarizzazione soggetti vigilati ai sensi dell'art. 4-*septies*.2, co. 6, lett. *b)*, del TUF, né sia presente un promotore e, quindi, sussista la competenza della Consob, i cedenti, i prestatori originari e le società veicolo mettono a disposizione della Consob le informazioni relative all'operazione di cartolarizzazione di cui al modello di dati pubblicato sul sito internet della CONSOB al momento dell'emissione.

In particolare le informazioni riguardano, *inter alia*, le seguenti categorie: (i) i dati identificativi dell'ente segnalante e della cartolarizzazione; (ii) il repertorio di dati per le cartolarizzazioni in cui tutte le informazioni necessarie sono state rese pubbliche (se applicabile (4); (iii) informazioni sull'operazione; (iv) informazioni sulle esposizioni cartolarizzate; (v) informazioni sulle posizioni inerenti alla cartolarizzazione; (vi) l'attestazione di conformità agli articoli da 6 a 9 del regolamento cartolarizzazioni.

La conformità dell'operazioni ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 9 del regolamento cartolarizzazioni deve essere resa per iscritto dal responsabile dell'organo con funzione di gestione. In caso di più cedenti, la dichiarazione di conformità deve essere predisposta da ciascun cedente.

La notifica deve essere inviata una sola volta alla Consob. I soggetti obbligati si accordano su chi sia tenuto a trasmettere tali informazioni.

2. Informazioni a evento

I cedenti, i prestatori originari e le società veicolo sono tenuti a notificare alla Consob ogni evento significativo, come definito dall'art. 7, paragrafo 1, lettera *g)*, del Regolamento cartolarizzazioni, che incida o possa incidere sulle caratteristiche dell'operazione e, quindi, possa avere effetti sul rispetto degli articoli da 6 a 9, del regolamento cartolarizzazioni. Si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del paragrafo precedente.

3. Chiusura dell'operazione di cartolarizzazione

I cedenti, i prestatori originari e le società veicolo notificano alla Consob la chiusura (5)dell'operazione di cartolarizzazione. Si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del paragrafo precedente.

III. Cartolarizzazioni STS

1. Comunicazione dell'avvenuta notifica presso ESMA di cartolarizzazione STS

Secondo quanto previsto dall'art. 27, per le cartolarizzazioni STS il cedente e il promotore sono tenuti a notificare congiuntamente all'ESMA la conformità della cartolarizzazione ai requisiti stabiliti dal Capo 4.

Tali soggetti sono tenuti a informare anche la Consob non appena una cartolarizzazione STS è stata notificata all'ESMA. In particolare, essi sono tenuti a trasmettere alla Consob le informazioni previste nel pertinente modello di dati pubblicato sul sito internet della CONSOB allegando i template valorizzati in occasione della notifica STS all'ESMA e della notifica alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia rispettivamente per gli enti significativi(6)e gli enti meno significativi (7)

La conformità dell'operazioni ai requisiti di cui agli articoli da 20 a 26-*sexies*, del Regolamento cartolarizzazioni, deve essere resa per iscritto dal responsabile dell'organo con funzione di gestione. In caso di più cedenti, la dichiarazione di conformità deve essere predisposta da ciascun cedente.

2. Perdita dei requisiti

Secondo quanto previsto dall'art. 27, par. 4, del Regolamento cartolarizzazioni, nel caso in cui una cartolarizzazione non soddisfi più i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-*bis* a 26-*sexies*, del citato regolamento, il cedente e, se del caso, il promotore, oltre a notificare immediatamente l'ESMA, informano la Consob.

---

(1) Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del Regolamento cartolarizzazioni, per cartolarizzazione si intende «l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche: a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla *performance* dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni; b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema; c) l'operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013».

(2) Ai sensi dell'art. 29, par. 4, del regolamento cartolarizzazioni: «per il cedente, il prestatore originario e la SSPE stabiliti nell'Unione e non contemplati dagli atti legislativi dell'Unione citati al paragrafo 3, gli Stati membri designano una o più autorità competenti per vigilare sulla conformità agli obblighi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. […] Tale obbligo non si applica nei riguardi delle entità che si limitano a vendere esposizioni nell'ambito di un programma ABCP o di un'altra operazione o di un altro schema di cartolarizzazione e che non creano attivamente esposizioni con la finalità principale di cartolarizzarle regolarmente». Ai sensi del par. 6, del citato art. 29: «il paragrafo 5 del presente articolo non si applica nei riguardi delle entità che si limitano a vendere esposizioni nell'ambito di un programma ABCP o di un'altra operazione o di un altro schema di cartolarizzazione e che non creano attivamente esposizioni con la finalità principale di cartolarizzarle regolarmente. In tal caso, il cedente o il promotore verifica che tali soggetti soddisfino i pertinenti obblighi previsti agli articoli da 18 a 27».

(3) La data di emissione è la data in cui l'esposizione è stata cartolarizzata per la prima volta; questa data può coincidere con: (i) la data di emissione dei titoli (cartolarizzazioni tradizionali); (ii) la data del contratto di garanzia (cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo *asset-backed commercial* paper è stato emesso per la prima volta. Cfr. art. 43, par. 9, del Regolamento cartolarizzazioni.

(4) Il Regolamento cartolarizzazioni non prevede l'obbligo in caso di cartolarizzazioni private di ricorrere ad un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni (cfr. Considerando 13, Regolamento cartolarizzazioni)

(5) Un'operazione di cartolarizzazione si intende chiusa quando non esistono più attività e passività collegate all'operazione.

(6) Per enti significativi si intende "i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unico.

(7) Per enti meno significativi si intende "i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, diversi da quelli significativi".

IV. Tempistiche e modalità di adempimento degli obblighi informativi

Le operazioni di cartolarizzazione devono essere notificate alla Consob entro quindici giorni dalla data di emissione. Per le operazioni emesse entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni, nonché per le operazioni emesse dopo il 1° gennaio 2019 e ancora in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni, i soggetti obbligati dispongono di due mesi per effettuare la notifica.

Per le informazioni di cui alla sezione II, parr. 2 e 3, i soggetti obbligati sono tenuti a dare informativa alla Consob senza indugio.

La comunicazione dell'avvenuta notifica presso ESMA di cartolarizzazione STS e della designazione del soggetto che funge da primo referente devono essere trasmesse prima della fissazione del prezzo, ove disponibile, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla notifica ad ESMA.

La notifica della perdita dei requisiti STS deve essere trasmessa senza indugio.

Le sopra citate informazioni sono trasmesse alla CONSOB, tramite la compilazione del modello di dati e secondo modalità tecniche specificate in apposite istruzioni operative pubblicate sul sito internet della CONSOB.

V. Requisiti organizzativi

Il cedente, il promotore, la SSPE e il prestatore originario per le cartolarizzazioni sottoposte alla vigilanza della Consob devono valutare tutti i rischi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione in cui sono coinvolti, ivi compresi quelli reputazionali. Tali soggetti sono tenuti a istituire, applicare e mantenere politiche e procedure adeguate ad affrontare tali rischi.

L'organo con funzione di supervisione strategica esercita un controllo effettivo su dette politiche e procedure.

L'organo con funzione di controllo monitora permanentemente e valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate.

VI. Autorizzazione di un terzo che valuta la conformità STS

Secondo quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento cartolarizzazioni, un soggetto terzo può essere autorizzato, al ricorrere delle condizioni stabilite nel richiamato art. 28, a valutare la conformità di una cartolarizzazione agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-*bis* a 26-*sexies* del citato regolamento. I soggetti che intendono richiedere alla Consob l'autorizzazione sono tenuti a trasmettere le informazioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2019/885, secondo modalità tecniche specificate in apposite istruzioni operative pubblicate sul sito internet della CONSOB.

23A05694

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Surfactal»

Con la determina n. aRM - 150/2023 - 2372 del 5 ottobre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Opella Healthcare Italy S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: «SURFACTAL»

confezione: 026751026

descrizione: «1g/50ml soluzione per infusione» flacone 50 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A05626

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Jurnista»

Con la determina n. aRM - 149/2023 - 1445 del 5 ottobre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Janssen Cilag S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: JURNISTA.

confezione: 037396607;

descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 037396595;

descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 037396583;

descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 037396571;

descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 037396569;

descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 037396557;

descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 35 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 037396544;

descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 037396532;

descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 037396520;

descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 037396518;

descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 037396506;

descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 037396494;

descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 037396482;

descrizione: «64 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396470;

descrizione: «64 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396468;

descrizione: «64 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396456;

descrizione: «64 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396443;

descrizione: «64 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396431;

descrizione: «64 mg compresse a rilascio prolungato» 35 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396429;

descrizione: «64 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396417;

descrizione: «64 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396405;

descrizione: «64 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396393;

descrizione: «64 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396381;

descrizione: «64 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396379;

descrizione: «64 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396367;

descrizione: «32 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396355;

descrizione: «32 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396342;

descrizione: «32 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396330;

descrizione: «32 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396328;

descrizione: «32 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396316;

descrizione: «32 mg compresse a rilascio prolungato» 35 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396304;

descrizione: «32 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396292;

descrizione: «32 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396280;

descrizione: «32 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396278;

descrizione: «32 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396266;

descrizione: «32 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396254;

descrizione: «32 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396241;

descrizione: «16 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396239;

descrizione: «16 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396227;

descrizione: «16 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396215;

descrizione: «16 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396203;

descrizione: «16 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396191;

descrizione: «16 mg compresse a rilascio prolungato» 35 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396189;

descrizione: «16 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396177;

descrizione: «16 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396165;

descrizione: «16 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396153;

descrizione: «16 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396140;

descrizione: «16 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396138;

descrizione: «16 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396126;

descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396114;

descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396102;

descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396090;

descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396088;

descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396076;

descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 35 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396064;

descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396052;

descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396049;

descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396037;

descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396025;

descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/ACLAR;

confezione: 037396013;

descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister PVC/ACLAR.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A05627

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miolene»

Con la determina n. aRM - 148/2023 - 81 del 5 ottobre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto-elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MIOLENE.

Confezione: 024043034.

Descrizione: «50 mg/5 ml soluzione per infusione» 3 fiale da 5 ml..

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A05628

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dabigatran Etexilato DOC».

Estratto determina n. 622/2023 del 10 ottobre 2023

Medicinale: DABIGATRAN ETEXILATO DOC.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l.

Confezioni:

«75 mg capsule rigide» 1x10 capsule in blister AL/OPA-AL-PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049675010 (in base 10);

«75 mg capsule rigide» 3x10 capsule in blister AL/OPA-AL-PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049675022 (in base 10);

«110 mg capsule rigide» 1x10 capsule in blister AL/OPA-AL-PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049675046 (in base 10);

«110 mg capsule rigide» 3x10 capsule in blister AL/OPA-AL-PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049675059 (in base 10);

«110 mg capsule rigide» 6x10 capsule in blister AL/OPA-AL-PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049675061 (in base 10);

«150 mg capsule rigide» 6x10 capsule in blister AL/OPA-AL-PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049675085 (in base 10).

Composizione:

principio attivo

Dabigatran etexilato (come mesilato).

Officine di produzione responsabili del rilascio dei lotti

Galenicum Health, S.L.

Avda. Cornellá 144, 7º-1a Edificio Lekla,

08950 - Esplugues de Llobregat (Barcellona) Spagna

SAG Manufacturing S.L.U

Crta. N-I, km 36

28750 San Agustin de Guadalix,

Madrid - Spagna

Indicazioni terapeutiche

75 mg

Prevenzione primaria di episodi tromboembolici venosi (TEV) in pazienti adulti sottoposti a chirurgia sostitutiva elettiva totale dell'anca o del ginocchio.

Trattamento di TEV e prevenzione di TEV ricorrente in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di 18 anni di età.

110 mg

Prevenzione primaria di episodi tromboembolici venosi (TEV) in pazienti adulti sottoposti a chirurgia sostitutiva elettiva totale dell'anca o del ginocchio.

Prevenzione di *ictus* ed embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non-valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali precedente *ictus* o attacco ischemico transitorio (TIA); età ≥ 75 anni; insufficienza cardiaca (Classe NYHA ≥ II); diabete mellito; ipertensione.

Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP e EP negli adulti.

Trattamento di episodi tromboembolici venosi (TEV) e prevenzione di TEV ricorrente in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di 18 anni di età.

150 mg

Prevenzione di *ictus* ed embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non-valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali precedente *ictus* o attacco ischemico transitorio (TIA); età = 75 anni; insufficienza cardiaca (Classe NYHA ≥ II); diabete mellito; ipertensione.

Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP e EP negli adulti.

Trattamento di episodi tromboembolici venosi (TEV) e prevenzione di TEV ricorrente in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di 18 anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«75 mg capsule rigide» 1x10 capsule in blister AL/OPA-AL-PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049675010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,76

nota AIFA: 101;

«75 mg capsule rigide» 3x10 capsule in blister AL/OPA-AL-PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049675022 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 12,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,27;

nota AIFA: 101;

«110 mg capsule rigide» 1x10 capsule in blister AL/OPA-AL-PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049675046 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,76;

nota AIFA: 101;

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'*ictus* e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso *ictus* o attacco ischemico transitorio»

«110 mg capsule rigide» 3x10 capsule in blister AL/OPA-AL-PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049675059 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 12,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,27;

nota AIFA: 101;

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'*ictus* e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso *ictus* o attacco ischemico transitorio»

«110 mg capsule rigide» 6x10 capsule in blister AL/OPA-AL-PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049675061 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 24,81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,54;

nota AIFA: 101;

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'*ictus* e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso *ictus* o attacco ischemico transitorio»

«150 mg capsule rigide» 6x10 capsule in blister AL/OPA-AL-PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049675085 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 24,81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,54;

nota AIFA: 101;

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'*ictus* e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso *ictus* o attacco ischemico transitorio»

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dabigatran Etexilato Doc» (dabigatran etexilato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dabigatran Etexilato Doc» (dabigatran etexilato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05736

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, bade di lacosamide, «Lacosamide Aristo».

Estratto determina AAM/PPA n. 631/2023 del 6 ottobre 2023

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C: è autorizzato il *grouping* B.II.e.5 a.1. con procedura DE/H/6742/IA/003/G dallo Stato membro europeo di riferimento, con conseguente immissione in commercio del medicinale LACOSAMIDE ARISTO nelle confezioni di seguito indicate:

«50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Al

A.I.C. 049660133 – base 10 1HCJ75 base 32;

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al

A.I.C. 049660145 - base 10 1HCJ7K base 32;

«50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Al

A.I.C. 049660158 - base 10 1HCJ7Y base 32;

«100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Al

A.I.C. 049660160 - base 10 1HCJ80 base 32;

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al

A.I.C. 049660172 - base 10 1HCJ8D base 32;

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Al

A.I.C. 049660184 - base 10 1HCJ8S base 32;

«150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Al

A.I.C. 049660196 - base 10 1HCJ94 base 32;

«150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al

A.I.C. 049660208 - base 10 1HCJ9J base 32;

«150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Al

A.I.C. 049660210 - base 10 1HCJ9L base 32;

«200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. 049660222 - base 10 1HCJ9Y base 32;

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al

A.I.C. 049660234 - base 10 1HCJBB base 32;

«200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Al

A.I.C. 049660246 - base 10 1HCJBQ base 32;

Principio attivo: lacosamide;

Codice pratica: C1A/2022/1940;

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Straße 8-10, D-13435 - Berlino, Germania (DE).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C - nn.

Classificazioni ai fini della fornitura:

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data della notifica della presente determina alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A05737

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilfenidato cloridrato, «Medikinet».

Estratto determina AAM/PPA n. 659/2023 del 13 ottobre 2023

Codice pratica: VC2/2021/567

Numero procedura europea: DE/H/2223/001-005/II/030

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (Germania):

Tipo II, C.I.6.a Modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 1, 2, 3 e 4 del foglio illustrativo per l'estensione dell'indicazione terapeutica «Disturbo da *deficit* dell'attenzione e iperattività (*Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder* - ADHD)» alla popolazione adulta di nuova diagnosi, relativamente al medicinale MEDIKINET nelle seguenti confezioni:

A.I.C. n. 041438019 - «5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 041438021 - «5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

A.I.C. n .041438033 - «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 041438045 - «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 041438058 - «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 041438060 - «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 041438072 - «30 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 041438084 - «30 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 041438096 - «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 041438108 - «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

La nuova indicazione terapeutica è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale a condizioni di classe e prezzo invariate.

Titolare A.I.C.: Medice Arzneimittel Pütter GMBH & Co.Kg, con sede in Kuhloweg 37, 58638 Serlohn, Germania.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05799

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina».

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» registrata con regolamento (UE) n. 171/2010 della Commissione del 1° marzo 2010, pubblicato il 2 marzo 2010 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 51/9;

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela Mela di Valtellina, con sede in via Roma n. 80 - 23030 Tovo di Sant'Agata (SO) - quale soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013 n. 12511;

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste acquisito il parere positivo della Regione Lombardia circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» così come modificato. Tale pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dell'art. 6-*ter* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 come da comunicato del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2022;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Divisione PQA IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la proposta di modifica sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MELA DI VALTELLINA»

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

2.1 Le varietà.

L'indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» è riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata al successivo art. 3 e costituiti dalle seguenti varietà e loro cloni:

a) Red Delicious;

b) Golden Delicious;

c) Gala.

2.2 Caratteristiche del prodotto.

La «Mela di Valtellina» si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilità. Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco, puliti ed in possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti delle categorie di qualità *Extra* e I, dalle norme di qualità per i prodotti ortofrutticoli e agrumari definite sulla base della normativa Comunitaria vigente. Inoltre, devono possedere le seguenti caratteristiche:

Gruppo Red Delicious.

Epicarpo: spesso, poco ceroso, di colore rosso intenso brillante, con estensione del sovraccolore superiore all'80% della superficie, liscio, esente da rugginosità ed untuosità, resistente alle manipolazioni.

Forma: tronco-conica oblunga, con i caratteristici cinque lobi e profilo equatoriale pentagonale.

Calibro: diametro minimo 65 mm.

Tenore zuccherino minimo: superiore a 10° brix.

Polpa: bianca dal profumo di mela medio elevato. Elevata è la percezione degli odori di miele, gelsomino e albicocca. La croccantezza e la succosità sono elevate. Prevalenza del sapore dolce con apprezzabile acidità e aroma di media intensità. Assente la sensazione di amaro. Durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm².

Gruppo Golden Delicious.

Epicarpo: poco ceroso, di colore giallo intenso a maturazione, talora con sfaccettatura rosa nella parte esposta al sole, a volte soggetto a rugginosità, sensibile alle manipolazioni.

Forma: sferoidale o tronco-conica oblunga, leggermente costoluta in sezione trasversale.

Calibro: diametro minimo 65 mm.

Tenore zuccherino minimo: superiore a 11.5° brix.

Polpa: dal colore bianco crema, con profumo di mela intenso. La durezza è media come anche la croccantezza e la succosità, mentre è praticamente nulla la farinosità. I frutti si distinguono per la dolcezza pur mantenendo valori di acidità apprezzabili che connotano la freschezza del frutto. Medio alto è l'aroma di mela. Assente la sensazione di amaro. Durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm².

Gruppo Gala.

Epicarpo: rosso brillante, con estensione del sovraccolore rosso, minimo sul 30% della superficie per la Gala standard e sul 65% nei cloni migliorativi.

Forma: tronco-conica breve, con i cinque lobi apicali abbastanza pronunciati. Calibro: diametro minimo 65 mm.

Tenore zuccherino minimo: superiore a 11° brix.

Polpa: bianco crema dal profumo di media intensità. La durezza è media e la succosità elevata, assente la farinosità. Il sapore è dolce, poco acido con aroma gradevole di media intensità. Assente la sensazione di amaro. Durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm². Sono immessi al consumo i frutti delle categorie di qualità *Extra* e I^.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della «Mela di Valtellina» comprende i seguenti comuni della Provincia di Sondrio: Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mese, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piateda, Piantedo, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori nonché attraverso una dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento.

5.1 Il sistema di produzione.

Le forme di allevamento impiegate sono: *spindelbush*, palmetta, vaso tradizionale, a V e a doppia V, *guyot* valtellinese e *bibaum*. Per favorire coltivazioni rispettose dell'ambiente e della salute dell'uomo, si utilizzano tecniche di produzione a basso impatto ambientale, come la produzione integrata e la produzione biologica.

5.2 Densità d'impianto.

I terreni su cui si coltiva la «Mela di Valtellina» sono situati nelle vallate che si estendono ad un'altitudine compresa tra i 200 ed i 900 m s.l.m.

La densità d'impianto e le forme d'allevamento sono finalizzate a massimizzare la permeabilità della chioma alla radiazione luminosa, al fine di ottenere un'ottimale colorazione dei frutti.

L'ampiezza degli interfilari non è in ogni caso inferiore ai 2,5 m, con disposizione su fila unica o doppia, mentre la distanza degli alberi sulla fila non è inferiore a 0,5 m.

5.3 Fertilizzazione e gestione del terreno.

La fertilizzazione è effettuata attraverso interventi localizzati, al massimo due volte l'anno, seguendo i criteri dell'agricoltura ecocompatibile. È consentita la pratica della fertilizzazione fogliare e della calcitazione, quest'ultima utilizzata come correttivo dei terreni acidi.

È ammessa la pratica dell'inerbimento controllato dell'interfilare, che garantisce il corretto mantenimento della sostanza organica nel terreno.

5.4 Controllo della produzione.

Per creare condizioni favorevoli alla qualità dei frutti sono applicati interventi di potatura in primavera-estate sul verde ed in inverno sul secco, che garantiscano il corretto equilibrio vegetoproduttivo della pianta e l'ottimale esposizione dei frutti.

Il diradamento dei frutti viene effettuato in funzione del carico produttivo presente, al fine di mantenere sulla pianta la quantità ottimale per ciascuna varietà.

La produzione di mele non deve essere comunque superiore, per ogni singola varietà, alle seguenti quantità:

Red Delicious: 75 Tonn. / ha;

Golden Delicious: 80 Tonn. / ha;

Gala: 65 Tonn. / ha.

5.5 Irrigazione.

L'irrigazione deve essere effettuata con i sistemi tradizionali «a scorrimento» oppure con tecniche più recenti, quali l'aspersione soprachioma o l'irrigazione localizzata.

La frequenza e gli apporti degli adacquamenti devono essere finalizzati a ripristinare il bilancio idrico del terreno, restituendo l'acqua persa per evapotraspirazione della coltura o per infiltrazione profonda.

5.6 Raccolta.

L'inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui la mela raggiunge la maturazione ottimale stabilita con i criteri di cui all'art. 2 del presente disciplinare; i frutti delle varietà di cui all'art. 2 devono inoltre avere un valore di durezza della polpa non inferiore a 5 Kg/cm^2.

Per ottenere la qualità e la conservabilità ottimale delle diverse varietà, la raccolta è eseguita mediante un accurato stacco manuale delle mele.

5.7 Conservazione.

La conservazione della «Mela di Valtellina» deve avvenire in celle frigorifere e in atmosfera controllata o in strutture idonee a garantire la conservabilità del prodotto.

La conservazione della «Mela di Valtellina» deve avvenire nella zona di produzione delimitata per garantire la rintracciabilità ed il controllo.

Il periodo di conservazione della «Mela di Valtellina» si conclude entro la fine del mese di luglio dell'anno successivo per la varietà Gala ed entro la fine del mese di agosto dell'anno successivo per le varietà Red Delicious e Golden Delicious.

5.8 Condizionamento.

Gli imballaggi o le confezioni debbono consentire la chiara identificazione del prodotto.

La «Mela di Valtellina» viene immessa al consumo utilizzando una delle seguenti confezioni in cartone, legno o materiale plastico:

Bins alveolari;

Plateaux in cartone;

cartone telescopico *(traypak)*;

cassetta in legno;

cassetta riutilizzabile in materiale plastico;

confezioni sigillate con più frutti (vassoi, cartoni e sacchetti).

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La reputazione della «Mela di Valtellina» risale al secondo dopoguerra quando la melicoltura conobbe un notevole impulso tanto da modificare fortemente il sistema agricolo e il paesaggio agrario locale.

L'impegno di alcuni pionieri contagiò di entusiasmo anche altri agricoltori convincendoli a puntare decisamente sulla melicoltura specializzata. Sono sorte così cooperative di agricoltori che con la collaborazione scientifica di istituti universitari specializzati nella melicoltura concorsero alla definizione del «sistema melo» in Valtellina contribuendo a consolidare la fisionomia della moderna frutticoltura valtellinese, anche attraverso molteplici campagne di comunicazione realizzate nel corso degli anni. Infatti, già nel 1968 a Ponte in Valtellina si svolgeva con il patrocinio della società Orticola Italiana il «2° Convegno nazionale di frutticoltura montana» seguito poi nel 1983 dal «Convegno su scelte varietali e rinnovamento della frutticoltura montana». Oggi la «Mela di Valtellina» è considerata un prodotto al *top* della qualità ed è per questo inserita presso i punti vendita della moderna distribuzione e dei negozi specializzati, posizionandosi nella fascia di mercato di maggior valore.

Nei secoli scorsi, nei giardini e tra i filari della vite trovavano posto alberi di melo e di altri frutti, la cui produzione era destinata in massima parte all'autoconsumo e in piccola parte alla commercializzazione nei mercati cittadini e nelle grandi fiere.

Negli anni '20 si ebbe un primo approccio produttivistico verso la melicoltura, che da quel momento non è più una coltivazione sporadica e destinata al consumo familiare, ma acquista un suo specifico interesse come coltura da commercializzare.

La produzione di mele è andata aumentando negli anni, fino a raggiungere le attuali 35.000 tonnellate di produzione annua, che corrispondono all'1,5% della produzione melicola nazionale.

La superficie interessata da questa coltura è di circa 1.000 ha e la produzione è rappresentata perlopiù da varietà a maturazione autunno-invernale con attitudine alla lunga conservazione. Con queste cifre e queste peculiarità la melicoltura rappresenta la migliore espressione dell'arboricoltura da frutto della regione Lombardia, non solo per il settore in sé, ma per l'indotto che riesce ad originare e per il ruolo di stimolo che copre nell'economia della vallata; basti pensare a questo proposito a tutte le attività connesse, quali la meccanizzazione, l'impiantistica per l'irrigazione, i fornitori di mezzi tecnici, i servizi per la commercializzazione, il comparto del *packaging*, il sistema dei trasporti, etc. Il prestigio della melicoltura valtellinese ha permesso di attrarre anche importanti investimenti: ne è esempio l'impianto plurirriguo del Consorzio Sponda Soliva che gestisce l'irrigazione di 2000 ha, creato negli anni 70 e finanziato dai mutui gestiti dal fondo europeo FEOGA.

L'areale di produzione della «Mela di Valtellina» risulta di particolare vocazionalità per conferire alti contenuti qualitativi alla mela. La Valtellina è infatti orientata Est-Ovest ed a Nord è protetta dalle Alpi Retiche. Il clima di cui gode la vallata è dunque molto mite. Questa esposizione è favorevole alla coltivazione della mela, che si concentra soprattutto sul versante esposto a Sud. La pendenza media è dello 0,5%, mentre i conoidi hanno pendenze medie del 10-15% con punte che arrivano anche al 30%.

La zona di coltivazione ha un'altimetria che parte dai 200 metri e giunge fino a 900 metri sul livello del mare; i frutteti godono di una buona illuminazione e ventilazione. Il clima è mite: la minima assoluta degli ultimi anni è stata di - 9 °C (registrata in gennaio) mentre la massima è stata di 31,5 °C (registrata in agosto).

La piovosità ha una media annua che si attesta intorno ai 1000 mm.

La ventilazione è particolare, infatti risente del fenomeno del Föhen, un vento caldo e secco che causa impennate della temperatura e cali dell'umidità dell'aria. A livello climatico sono infine importanti le brezze (di monte e di valle), fenomeni legati al diverso riscaldamento dei versanti. La morfologia pedologica attuale della vallata è il risultato di una serie di trasformazioni che hanno portato alla formazione della piana alluvionale dell'Adda: i depositi alluvionali predominano sulle altre tipologie; si tratta di sedimenti recenti.

I frutteti sono ubicati soprattutto sui conoidi di origine alluvionale, caratterizzati da un'elevata presenza di scheletro grossolano, permeabili, dove il ristagno idrico è praticamente assente e la reazione del terreno è subacida o acida.

Il territorio valtellinese è dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari, quali l'altitudine, la latitudine e la conformazione orografica, che rappresentano elementi essenziali nella determinazione delle particolari condizioni di intensità e qualità della radiazione luminosa,

dell'alternanza dei cicli di bagnatura/asciugatura dell'epicarpo dei frutti e dell'escursione termica giornaliera.

Le specificità del territorio e le capacità dell'uomo, che ha saputo mantenere negli anni tecniche di coltivazione nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne, e la volontà dei produttori che fin dagli anni '80, hanno voluto comunicare ai consumatori la qualità delle mele, evidenziandone la provenienza come Mele della Valtellina, attraverso esplicite indicazioni sugli imballaggi immessi sul mercato, hanno contribuito alla larga diffusione del prodotto presso i consumatori italiani ed esteri.

Infatti, a conferma di ciò la «Mela di Valtellina» è inserita presso i punti vendita della moderna distribuzione e dei negozi specializzati posizionandosi nella fascia di mercato di maggior valore. Si è registrato che il prezzo medio di produzione per chilogrammo di prodotto, nel 1968, è passato da 85 lire per Golden e 80 per la varietà Red, arrivando nel 1974 a toccare valori rispettivamente di 105 e 110 lire. A distanza di pochi anni, nel 1979, i prezzi si sono triplicati raggiungendo 330/kg lire per Golden e 420/kg per Red; nel decennio successivo nel 1987 i prezzi medi al chilogrammo si sono attestati rispettivamente su valori di 680 e 830. Dal 1996 ad oggi i prezzi hanno seguito un *trend* positivo di crescita attestandosi nel 2006 su valori di 0,31 euro/kg per Golden e 0,37 euro/kg per Red e Gala. Mediamente i prezzi delle 3 varietà sopra riportati sono stati di almeno il 10% superiori a quelli medi nazionali delle medesime varietà.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è CSQA Certificazioni S.r.l., con sede in via S. Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI); tel.: +39 0445 313011; fax: +39 0445 313070; *email:* csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni, oltre al simbolo europeo della IGP dovrà essere riportato il Logotipo.

Il Logotipo è costituito da una rappresentazione grafica a forma di goccia la cui sommità identifica la cima delle montagne, il colore è nero pantone *Black.*

All'interno compaiono un pittogramma costituito da un unico tratto grafico che disegna una mela e una foglia di colore oro (pantone 872 C, con nobilitazione a caldo) e la scritta «Mela di Valtellina IGP» in carattere calligrafico corsivo con le lettere «M», «V» e «IGP» in maiuscolo e in colore bianco, posta su tre righe differenti.

La scritta «Mela di Valtellina IGP» deve essere di dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente sulle confezioni.

Laddove sia prevista la bollinatura dei singoli frutti, questa non può interessare meno del 50% dei frutti presenti in confezione e deve avvenire mediante l'utilizzo di un bollino adesivo, che corrisponde al logotipo. Le dimensioni del bollino devono essere di almeno 2 × 2 cm.

Qualora non sia effettuata la bollinatura dei singoli frutti, dovranno essere utilizzate confezioni chiuse e sigillate.

È consentito in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

23A05695

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Buscemi.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 ottobre 2020, è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione del Comune di Buscemi (SR), nella persona del dott. Salvatore Mallemi, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Considerato che il suddetto dott. Salvatore Mallemi ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico, con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 2023, è stato nominato nuovo organo straordinario di liquidazione, il dott. Antonio Maria Caputo, in sostituzione del suddetto dott. Salvatore Mallemi.

23A05718

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Pietrapaola.

Il Comune di Pietrapaola (CS), con deliberazione n. 14 del 28 luglio 2023, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 2023, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Natale Viteritti, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

23A05719

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-244) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100231018

€ 1,00